SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dello sviluppo economico

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle infrastrutture

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Agenzia del territorio

Commissione nazionale per le società e la borsa

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2007.

Approvazione della «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, articolo 36, delle norme di attuazione (interventi di rinaturazione)», adottata ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po, con deliberazione n. 8/2006, nella seduta del 5 aprile 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della citata legge n. 183 del 1989, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-*ter*, della citata legge n. 183 del 1989, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e prevenzione per le aree a rischio»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2001, recante Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po;

Considerato che:

a) con la deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 26 novembre 1995;

b) con la deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po» ed in particolare la «Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po», di cui all'allegato «Direttive di piano» dell'elaborato 7 (Norme di attuazione) del PAI;

c) con la deliberazione n. 6 del 3 marzo 2004, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Progetto di variante alle norme di attuazione del Piano stralcio dell'assetto idrogeologico: art. 36 - Interventi di rinaturazione» consistente in un testo novellato del suddetto art. 36 delle norme di attuazione;

d) le regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna hanno provveduto a convocare le Conferenze programmatiche, di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e ne hanno recepito i pareri, rispettivamente, con DGR n. 30-726 del 29 agosto 2005, n. VIII/001024 del 7 novembre 2005 e n. 2243 del 29 dicembre 2005;

Considerato altresì che le restanti regioni del bacino non hanno ancora provveduto a recepire i pareri conclusivi delle Conferenze programmatiche, di cui all'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 279 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 365 del 2000, sussistendo l'esigenza di adottare la variante in oggetto con riferimento ai territori delle regioni che hanno ottemperato al completamento degli adempimenti di rispettiva competenza;

Acquisito il parere favorevole relativo alla varante al piano stralcio espresso dal Comitato tecnico nelle sedute del 5 luglio 2005;

Vista la deliberazione n. 8/2006 del 5 aprile 2006, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della citata legge n. 183 del 1989, ha adottato la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 - art. 36 delle norme di attuazione (interventi di rinaturazione)»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, limitatamente per i territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, la «Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 24 maggio 2001 - art. 36 delle norme di attuazione (interventi di rinaturazione)», di cui al Progetto adottato con deliberazione C.I. n. 6 del 3 marzo 2004, adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione n. 8/2006 nella seduta del 5 aprile 2006.

Art. 2.

Il presente decreto è depositato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale per la difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Po, nonché presso i comuni interessati dalla variante approvata.

L'Autorità di bacino del fiume Po è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, dopo la registrazione da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 5 giugno 2007

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 353

08A00691

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 2007.

Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Anno 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che, al comma 58, integra i trasferimenti soppressi di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 56/2000 con l'ammontare della perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per il 2003 e anni successivi e che, al comma 59, contestualmente alla soppressione del fondo di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che si tenga conto dei trasferimenti attribuiti alle regioni a statuto ordinario dal predetto fondo nella determinazione dell'aliquota di compartecipazione;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;

Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007, con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a fissare per il 2005 la compartecipazione regionale all'I.V.A., nella misura del 44,28 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2003, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2005, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56/2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (Reggio Calabria) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni hanno concordato nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato presso il TAR Lazio;

Visto l'art. 1, commi 319 e 320 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale sono state appor-

tate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui al punto precedente;

Visti i correttivi apportati all'allegato *A)*, con l'accordo raggiunto dai presidenti delle regioni nella Conferenza del 31 luglio 2007, notificato al Ministero dell'economia e delle finanze con nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome n. 3947/A1Fin del 17 settembre 2007, secondo i quali le eventuali risorse che si renderanno disponibili saranno proporzionalmente rassegnate, per l'anno 2005, alle regioni che più hanno contribuito alla solidarietà sia in termini di maggiore devoluzione al fondo sia in termini di minori risorse prelevate dal fondo medesimo (oltre i 10 milioni di euro) nel triennio 2002-2004, in applicazione dell'Accordo di Santa Trada;

Considerata l'urgenza di procedere all'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni per anni arretrati;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2001, 2002 e 2003, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera *a)*, dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2005, sono stabilite nelle misure indicate nella tabella *A)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui al comma 4, lettera *b)*, dell'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2005, sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *B)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera *c)*, dell'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2005, sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella *C)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi del comma 4, lettera *d)*, dell'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 39.874.198.147 per l'anno 2005 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella *D)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Assegnazione alle regioni delle somme disponibili

Le risorse resesi disponibili dall'applicazione dei correttivi decisi dalla Conferenza dei presidenti vengono ridistribuite alle regioni che hanno maggiormente contribuito alla solidarietà nel triennio 2002-2004 in base alle percentuali evidenziate nella tabella *E)*, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Erogazioni alle regioni

Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite in euro 39.874.198.147, per l'anno 2005, come risulta dalla tabella *F)*, facente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2007

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 89

ALLEGATO

ANNO 2005

COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE

TABELLA A

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	3.748.214.252
LOMBARDIA	8.429.704.234
VENETO	4.086.856.374
LIGURIA	1.499.375.815
EMILIA ROMAGNA	3.931.506.071
TOSCANA	3.172.787.532
UMBRIA	654.751.611
MARCHE	1.211.646.291
LAZIO	4.611.489.706
ABRUZZO	885.682.816
MOLISE	206.264.922
CAMPANIA	3.370.962.365
PUGLIA	2.501.435.480
BASILICATA	342.592.203
CALABRIA	1.220.928.475
TOTALE RSO	39.874.198.147

ANNO 2005

QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA' INTERREGIONALE

TABELLA B

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	247.848.536
LOMBARDIA	3.176.679.220
VENETO	839.820.497
LIGURIA	0
EMILIA ROMAGNA	731.185.541
TOSCANA	0
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	1.246.736.381
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	6.242.270.175

ANNO 2005

QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE

TABELLA C

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 9,5%	TOTALE
PIEMONTE	0	319.628.656	319.628.656
LOMBARDIA	0	471.027.780	471.027.780
VENETO	0	297.527.502	297.527.502
LIGURIA	154.755.332	157.086.961	311.842.293
EMILIA ROMAGNA	0	292.996.447	292.996.447
TOSCANA	55.068.175	294.718.526	349.786.702
UMBRIA	229.324.324	85.350.690	314.675.014
MARCHE	59.750.379	123.471.698	183.222.076
LAZIO	0	330.434.031	330.434.031
ABRUZZO	438.829.209	128.728.853	567.558.062
MOLISE	196.041.218	40.094.487	236.135.705
CAMPANIA	2.233.019.014	550.157.994	2.783.177.008
PUGLIA	1.467.525.587	407.255.976	1.874.781.564
BASILICATA	339.581.663	67.023.295	406.604.958
CALABRIA	1.068.375.274	222.545.926	1.290.921.200
TOTALE RSO	6.242.270.175	3.788.048.824	10.030.318.999

ANNO 2005

SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi (al netto dell'accisa) da coprire con la compartecipazione IVA (1)	90,5 Spesa storica (2)	90,5% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5= 2 - 3)	Ripartizione 9,5% in base all'allegato A) (6)	Totale (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	3.474.348.467	3.144.285.362	3.392.133.898	247.848.536	0	319.628.656	319.628.656	3.463.914.019
LOMBARDIA	4.919.561.450	4.452.203.112	7.628.882.332	3.176.679.220	0	471.027.780	471.027.780	4.923.230.892
VENETO	3.156.877.924	2.858.784.521	3.698.605.019	839.820.497	0	297.527.502	297.527.502	3.156.312.024
LIGURIA	1.670.376.182	1.511.690.444	1.356.935.113	0	154.755.332	157.086.961	311.842.293	1.668.777.405
EMILIA ROMAGNA	3.123.566.246	2.826.827.453	3.558.012.994	731.185.541	0	292.996.447	292.996.447	3.119.823.900
TOSCANA	3.233.638.344	2.926.440.891	2.871.372.716	0	55.068.175	294.718.526	349.786.702	3.221.159.418
UMBRIA	908.148.654	821.874.532	592.550.208	0	229.324.324	85.350.690	314.675.014	907.225.222
MARCHE	1.277.668.809	1.156.290.272	1.096.539.893	0	59.750.379	123.471.698	183.222.076	1.279.761.970
LAZIO	3.233.080.445	2.926.661.803	4.173.398.184	1.246.736.381	0	330.434.031	330.434.031	3.257.095.834
ABRUZZO	1.370.570.970	1.240.372.158	801.542.949	0	438.829.209	128.728.853	567.558.062	1.369.101.010
MOLISE	422.885.052	382.710.972	186.669.754	0	196.041.218	40.094.487	236.135.705	422.805.459
CAMPANIA	5.838.386.690	5.283.739.955	3.050.720.941	0	2.233.019.014	550.157.994	2.783.177.008	5.833.897.949
PUGLIA	4.123.010.714	3.731.324.696	2.263.799.109	0	1.467.525.587	407.255.976	1.874.781.564	4.138.580.673
BASILICATA	717.820.560	649.627.607	310.045.944	0	339.581.663	67.023.295	406.604.958	716.650.902
CALABRIA	2.401.453.640	2.173.315.544	1.104.940.270	0	1.068.375.274	222.545.926	1.290.921.200	2.395.861.470
TOTALE RSO	39.874.198.147	36.086.149.323	36.086.149.323	6.242.270.175	6.242.270.175	3.788.048.824	10.030.318.999	39.874.198.147

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.Ge.F.A. Ufficio VII°

Decreto leg.vo n. 56/2000: Confronto risultati applicazione S.Trade e applicazione ante modifica legge finanziaria 2008

TABELLA E

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Differenze tra trasferimenti soppressi ed erogazioni D.P.C.M. (Accordo S.Trade)	Differenze tra trasferimenti soppressi ed erogazioni applicazione allegato A)	Differenze tra trasferimenti soppressi ed erogazioni D.P.C.M. (Accordo S.Trade)	Differenze tra trasferimenti soppressi ed erogazioni applicazione allegato A)	Differenze tra trasferimenti soppressi ed erogazioni D.P.C.M. (Accordo S.Trade)	Differenze tra trasferimenti soppressi ed erogazioni applicazione allegato A)	Totale erogazioni alle regioni secondo DD.PP.CC.MM. (Accordo S.Trade) Triennio 2002 - 2004	Totale erogazioni alle regioni secondo allegato A) Triennio 2002 - 2004	Differenze tra DD.PP.CC.MM. (Accordo S.Trade) ed applicazione allegato A) Triennio 2002 - 2004
	2002		2003		2004		2002 - 2004		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (1)+(3)+(5)	(8) = (2)+(4)+(6)	(9) = (8)-(7)
PIEMONTE	305.946	305.946	2.013.214	8.140.173	-4.046.478	14.445.679	-2.327.318	22.891.798	-25.219.116
LOMBARDIA	21.582.773	21.582.773	36.930.046	42.499.276	23.211.778	64.618.168	81.730.597	128.700.217	-46.969.620
VENETO	-85.948	-85.948	-5.254.896	-22.478.524	12.209.655	25.462.849	6.948.809	2.898.378	4.050.431
LIGURIA	494.423	494.423	-650.863	-130.049	1.120.148	12.168.319	963.707	12.532.692	-11.568.984
EMILIA ROMAGNA	1.126.101	1.126.101	442.360	-5.174.777	4.728.153	17.419.272	6.296.614	13.370.596	-7.073.982
TOSCANA	-1.519.516	-1.519.516	-4.729.103	-7.851.035	-3.206.287	10.879.556	-9.454.905	1.509.005	-10.963.910
UMBRIA	-679.956	-679.956	-1.775.560	-2.364.352	-727.498	1.899.833	-3.183.014	-1.144.475	-2.038.539
MARCHE	-624.334	-624.334	-1.536.832	-3.575.633	1.262.450	203.732	-898.717	-3.996.235	3.097.518
LAZIO	-3.193.531	-3.193.531	5.354.561	12.652.547	-4.900.212	-69.156.473	-2.739.182	-59.697.457	56.958.275
ABRUZZO	-994.648	-994.648	-3.336.811	-5.286.946	-549.680	2.822.293	-4.881.139	-3.459.301	-1.421.838
MOLISE	-305.490	-305.490	-728.609	-627.605	-422.957	769.584	-1.457.055	-163.511	-1.293.544
CAMPANIA	-7.045.163	-7.045.163	-11.799.072	-13.910.515	-3.936.445	9.988.584	-22.780.680	-10.967.093	-11.813.587
PUGLIA	-5.606.797	-5.606.797	-8.147.440	4.593.317	-20.089.336	-84.249.885	-33.843.572	-85.263.364	51.419.792
BASILICATA	-521.490	-521.490	-1.575.949	-1.689.133	-446.168	808.635	-2.543.613	-1.401.994	-1.141.619
CALABRIA	-2.932.364	-2.932.364	-5.207.140	-4.818.430	-3.695.124	-8.080.146	-11.834.628	-15.830.940	-3.996.312
Risorse redistribuite	23.509.242	23.509.242	44.746.181	67.085.312	42.620.183	161.486.504	95.939.728	181.902.685	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.Ge.P.A. Ufficio VII^

Decreto leg.vo n. 56/2000: Confronto risultati applicazione S.Trada e applicazione ante modifica legge finanziaria 2006

TABELLA F

	Differenza tra DD.PP.CC.MM. (Accordo S.Trada) ed applicazione allegato A) Triennio 2002 - 2004	% incidenza su totale colonna 1	Differenze tra erogazioni DD.PP.CC.MM. 2005 (Accordo S.Trada) e trasferimenti soppressi	Risorse disponibili in base all'integrazione dell'allegato A), decisa dalla Conferenza dei Presidenti	Riparto risorse disponibili in base alle percentuali di cui alla colonna 2	Nuovi risultati secondo le modifiche all'allegato A) del decreto leg.vo 56/2000	*Totale da erogare alle Regioni (Col.6 + Col. 1 tabella D)*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PIEMONTE	-25.219.116	23,67%	-10.434.448		8.234.420	-2.200.028	3.472.148.438
LOMBARDIA	-46.969.620	44,09%	3.669.442		15.336.286	19.005.728	4.938.567.178
VENETO	4.050.431		-2.565.900			-2.565.900	3.156.312.024
LIGURIA	-11.568.984	10,86%	-1.598.776		3.777.447	2.178.671	1.672.554.852
EMILIA ROMAGNA	-7.073.982		-3.742.346			-3.742.346	3.119.823.900
TOSCANA	-10.963.910	10,29%	-12.476.926		3.579.881	-8.897.045	3.224.739.299
UMBRIA	-2.038.539		-923.432			-923.432	907.225.222
MARCHE	3.097.518		2.093.161			2.093.161	1.279.781.970
LAZIO	56.958.275		23.215.389	-21.215.389		2.000.000	3.235.880.445
ABRUZZO	-1.421.838		-1.475.959			-1.475.959	1.369.101.010
MOLISE	-1.293.544		-79.593			-79.593	422.805.459
CAMPANIA	-11.813.587	11,09%	-4.488.742		3.857.313	-631.428	5.837.755.262
PUGLIA	51.419.792		15.569.958	-13.569.958		2.000.000	4.125.010.714
BASILICATA	-1.141.619		-1.169.658			-1.169.658	716.650.902
CALABRIA	3.996.312		-5.592.169			-5.592.169	2.395.861.470
Differenze negative> 10 ml	-106.535.217	100,00%	0	-34.785.347	34.785.347		39.874.198.147

08A00552

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2008.

Sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni;

Vista la nota del Commissario dello Stato per la Regione siciliana del 22 gennaio 2008, prot. n. 116, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ivi indicati, relativi al fascicolo processuale n. 12790/02RGNR a carico di Salvatore Cuffaro ed altri, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*ter*, della citata legge n. 55/1990;

Vista la sentenza pronunciata mediante lettura del dispositivo, del Tribunale di Palermo, III sezione penale, del 18 gennaio 2008 che ha dichiarato Salvatore Cuffaro colpevole del delitto di cui all'art. 326 c.p., nonché del delitto di cui all'art. 378, commi 1 e 2 c.p. che punisce il favoreggiamento personale «quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-*bis*»;

Considerato che il menzionato art. 15, comma 4-*bis*, dispone la sospensione di diritto, fra l'altro, dalle cariche di «presidente della Giunta regionale, assessore e consigliere regionale» per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti, fra cui quello di favoreggiamento personale commesso in relazione al delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p.;

Considerato che tale disposizione, pur a seguito degli interventi abrogativi operati dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, è tuttora applicabile nei confronti non soltanto dei consiglieri regionali, ma altresì di tutti gli «amministratori regionali» come peraltro ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 17020 del 12 novembre 2003, anche in considerazione di quanto previsto dalla lettera *rr)*, del comma 1 del predetto art. 274;

Atteso inoltre che il Presidente della Regione siciliana fa parte dell'Assemblea regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 e successivamente dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7 e che, dunque, nei suoi confronti è comunque applicabile il richiamato art. 15 della legge n. 55/1990, ai sensi della lettera *p)*, del comma 1, del già citato art. 274 TUEL;

Considerato che le suindicate disposizioni dell'art. 15 della legge n. 55/1990 sono applicabili su tutto il territorio nazionale in ragione della loro finalità secondo quanto affermato da ultimo dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 25 del 15 febbraio 2002, laddove ha evidenziato che tali disposizioni «... perseguono finalità di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della libera determinazione degli organi elettivi, di buon andamento e trasparenza delle amministrazioni pubbliche... coinvolgendo così esigenze ed interessi dell'intera comunità nazionale connessi a valori costituzionali di rilevanza primaria»;

Visto l'art. 545 c.p.p. a norma. del quale la sentenza è pubblicata in udienza mediante la lettura del dispositivo, nella fattispecie intervenuta in data 18 gennaio 2008;

Rilevato, pertanto, che da quella data decorre la sospensione prevista dal ripetuto art. 15, comma 4-*bis*, della legge n. 55/1990;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere il che esclude in radice l'applicabilità degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, come sottolineato anche nella citata sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17020/2003;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali ed il Ministro dell'interno con note rispettivamente del 28 gennaio e del 26 gennaio 2008;

Decreta:

a decorrere dal 18 gennaio 2008 è accertata la sospensione del sig. Salvatore Cuffaro dalla carica di deputato dell'Assemblea regionale siciliana e di Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Roma, 29 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00824

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3652).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della provincia di Rimini dal 23 al 27 novembre 2006; l'art. 14 dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 2006; la nota del 19 dicembre 2007 del presidente della regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 con il quale è stato, tra l'altro, prorogato fino al 31 dicembre 2009, lo stato di

emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine e le successive ordinanze di protezione civile n. 3350 del 2004, n. 3516 del 2006 e la n. 3545 del 2007;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; l'ordinanza di protezione civile n. 3610 del 2007; la nota del commissario delegato in data 17 gennaio 2007;

Visti l'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007; la richiesta del 10 dicembre 2007 del commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005; la nota in data 11 dicembre 2007 della regione Abruzzo;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3506 del 23 marzo 2006 e la richiesta del 16 luglio 2007 della regione Calabria;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento», relativa alla Presidenza italiana del G8 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007; l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007; la nota n. 692261 del 7 dicembre 2007 del commissario delegato;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009 e l'ordinanza di protezione civile n. 3635 del 21 dicembre 2007;

Visto l'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la nota del presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 2007;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al comma 2, dell'art. 14, dell'ordinanza di protezione civile n. 3559 del 27 dicembre 2006, è aggiunto il seguente periodo: «È autorizzata altresì la concessione di contributi a favore di soggetti privati ed attività produttive danneggiati, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con atto del presidente della regione Emilia Romagna, commissario delegato».

Art. 2.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato, di cui all'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie derivanti da economie e ribassi d'asta conseguiti a seguito dell'espletamento delle procedure di gare inerenti ad interventi e ad opere.

Art. 3.

1. Per il superamento del contesto emergenziale che ha colpito il territorio regionale nei giorni 26 e 27 maggio 2007, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, n. 3610, sono autorizzati ad attuare le disposizioni di cui all'art. 7 della medesima ordinanza, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 4.

1. Il prefetto di Chieti, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 3 marzo 2005, provvede, in regime ordinario, al completamento, entro il 30 giugno 2008, di tutte le iniziative necessarie al definitivo superamento della situazione di criticità conseguente al parziale crollo del viadotto sul fiume Sangro nel territorio dei comuni di Fossacesia e Torino di Sangro in provincia di Chieti, a seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi il giorno 24 ottobre 2004.

Art. 5.

1. Per il proseguimento delle iniziative di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3506 del 23 marzo 2006, finalizzate a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza, la regione Calabria è autorizzata ad utilizzare le economie rivenienti dal finanziamento assegnato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3460 del 16 agosto 2005.

Art. 6.

1. Per il funzionamento dell'ufficio Sherpa e della delegazione istituiti presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, finalizzata all'organizzazione del G8, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate rispettivamente al capo dell'ufficio Sherpa ed al capo della delegazione del Ministero degli affari esteri.

2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 4 le parole «tre contratti» sono sostituite con le parole «sette contratti» e al comma 5 le parole «dodici unità» con le parole « otto unità».

3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, le parole «dieci contratti» sono sostituite con le parole «venti contratti».

4. Al comma 2, dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo le parole: «dal Capo del compartimento marittimo di La Maddalena» sono aggiunte le seguenti: «e dal comandante militare marittimo autonomo della Sardegna».

Art. 7.

1. Al comma 5, dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3621 del 18 ottobre 2007, la parola «sette» è sostituita dalla parola «otto» e le parole «uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle parole «due dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 8.

1. Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, anche con la realizzazione di uno specifico sistema nazionale integrato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è autorizzata ad avvalersi delle risorse individuate dall'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in deroga alla medesima disposizione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00817

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria. (Ordinanza n. 3653).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Considerato che occorre procedere alla ricognizione dei debiti e dei crediti maturati fino all'11 gennaio 2008 dalla struttura del Commissario delegato;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate, che rinvia, tra l'altro, ad una successiva ordinanza di protezione civile la nomina di un commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di dover ampliare le competenze del predetto commissario liquidatore non soltanto alla fase di liquidazione delle posizioni creditorie e debitorie ma anche in relazione all'attività di gestione della spesa corrente della struttura commissariale;

Considerato che il Commissario delegato Prefetto De Gennaro, allo scopo di assicurare la piena attuazione delle iniziative di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3639 dell'11 gennaio 2008 e n. 3641 del 16 gennaio 2008, ha chiesto il supporto tecnico, conoscitivo e giuridico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di dover coinvolgere fin da subito le Amministrazioni ed Enti competenti in via ordinaria che subentreranno, al momento della cessazione dello stato di emergenza, nell'attività di gestione del ciclo integrato dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 in data 11 gennaio 2008, con cui il Prefetto dott. Gianni De Gennaro è stato nominato Commissario delegato, nonché l'ordinanza di protezione civile n. 3641 del 16 gennaio 2008;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto dott. Goffredo Sottile è nominato Commissario delegato per la liquidazione alla data dell'11 gennaio 2008 della gestione commissariale di

cui alle premesse nonché per la gestione e conseguente liquidazione dei rapporti giuridici in corso fino alla cessazione dello stato d'emergenza, al fine di accelerare il passaggio alla gestione ordinaria delle attività inerenti al ciclo integrato dei rifiuti rispetto alla situazione d'emergenza in atto nella regione Campania. Il commissario delegato può avvalersi, per le attività di liquidazione, di un soggetto attuatore da nominarsi con successiva ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste al comma 1, la struttura commissariale è integrata da tre unità di personale nominate dal Commissario delegato ed è articolata nelle seguenti tre Aree funzionali: Area amministrativo-contabile, Area legale ed Area tecnica, a ciascuna delle quali è preposto un responsabile che rimane in carica fino alla cessazione dello stato di emergenza. Agli ulteriori aspetti organizzativi si provvede con ordinanze del Commissario delegato di cui al comma 1.

3. Nello svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza e per l'attuazione dell'art. 2, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 del 2008, il Commissario delegato è assistito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in particolare dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, dal Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, dal Dipartimento della protezione civile, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'interno, è altresì coadiuvato da un Comitato consultivo giuridico-legale composto da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato e da un magistrato amministrativo ai quali è riconosciuto un compenso pari al 30% del trattamento stipendiale in godimento, i cui oneri sono posti a carico della contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

4. Il Commissario delegato procede alla ricognizione e alla successiva quantificazione di tutte le posizioni creditorie e debitorie maturate fino alla data dell'11 gennaio 2008. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva il Commissario delegato predispone un apposito Piano finanziario da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle occorrenti risorse finanziarie.

5. Per le finalità di cui alla presente ordinanza è istituita un'apposita contabilità speciale, sulla quale confluiranno le somme giacenti sulle due contabilità speciali ancora in essere nonché le somme derivanti dai crediti non ancora riscossi alla data dell'11 gennaio 2008. A carico della medesima contabilità speciale saranno liquidati i debiti contratti dalle precedenti gestioni commissariali sino all'11 gennaio 2008, previa apposita integrazione delle risorse finanziarie occorrenti.

6. Il Commissario delegato, per l'acquisizione delle somme non corrisposte dagli Enti territoriali sino alla data dell'11 gennaio 2008, utilizza, in caso di disaccordo con i Comuni debitori, le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ovvero adotta, ove necessario, misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori mediante nomina di commissari *ad acta*.

Art. 2.

1. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3641 del 16 gennaio 2008 le parole «di euro 10 milioni» sono sostituite dalle parole «di euro 20 milioni». Nell'ambito dell'attività di supporto fornito al Commissario di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008, il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare un contratto a tempo determinato in deroga ai limiti di cui alla legge finanziaria 2008, con oneri a carico del Fondo della protezione civile.

2. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato a supporto delle attività finalizzate a fronteggiare l'emergenza rifiuti in corso nella regione Campania si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 22, dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 2006.

Art. 3.

1. Al fine di consentire il graduale passaggio agli Enti ed alle Amministrazioni territorialmente competenti in via ordinaria delle funzioni e delle attività, al momento svolte dalla struttura commissariale per il superamento del contesto di criticità ambientale in atto nel territorio della regione Campania, ed indirizzare la gestione transitoria e le procedure per il definitivo trasferimento delle opere, degli interventi e della documentazione amministrativa, nonché per il coordinamento e l'attuazione dei piani per la raccolta differenziata di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3639 del 2008, è istituita una conferenza istituzionale a cui partecipano il Commissario delegato, il Presidente della regione Campania o un suo delegato, i Presidenti delle Provincie o loro delegati. La suddetta conferenza individua tra l'altro le modalità per il trasferimento alla regione Campania, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, della gestione dei fondi POR e dei fondi APQ.

Art. 4.

1. Sono abrogati:

il comma 2, dell'art. 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, così come sostituito dal comma 4, dell'art. 12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3580 del 2007;

i commi 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3601 del 6 luglio 2007;

l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3604 del 3 agosto 2007, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3649 del 25 gennaio 2008 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3650 del 29 gennaio 2008.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A00825

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2008.

Radiazioni, nuovi tipi di condizionamenti e iscrizioni nella tariffa di vendita al pubblico di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari, dei sigaretti, del tabacco da fiuto e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 25 ottobre 2005 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico del tabacco da fumo trinciato;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista l'istanza della ditta House of Prince per la radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico di due marche di sigarette;

Viste le richieste presentate dalle ditte Philip Morris Italia Srl, British American Tobacco Italia SpA, JT Intenational Italia Srl, Imperial Tobacco Italy Srl, T.D.R. d.o.o., International Tobacco Agency Srl, Diadema SpA, Gutab Trading Srl e Aya Tabacco intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la circolazione;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella A, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigarette sono radiate dalla tariffa di vendita al pubbilco:

Cod.	Sigarette	Confezione
432	Prince Rich Taste	Confezione astuccio da 20 pezzi
529	Prince Rounded Taste	Confezione astuccio da 20 pezzi

Art. 2.

La lettera *b)* dell'art. 2 del decreto direttoriale 22 febbraio 2002, come modificato dall'art. 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2006, è sostituita dalla seguente:

b) trinciati: scatole, buste o altri involucri da gr 2,5 - 3 - 4 - 5 - 12,5 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 70 - 100 - 110 - 150 - 200 - 250;

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella A, allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2007, dalle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e dalla tabella C allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)

	mg nicotina	mg catrame	monossido di carbonio	Euro Kg.conv.le	Conf.	Euro Conf.
CAMEL ONE	0,1	1,0	2,0	185,00	20	3,70
DAVIDOFF GOLD SUPER SLIMS	0,6	6,0	5,0	215,00	20	4,30
DAVIDOFF SILVER SUPER SLIMS	0,3	3,0	2,0	215,00	20	4,30
MARLBORO COMPACT	0,7	8,0	8,0	195,00	20	3,90
PALL MALL SAN FRANCISCO CHARCOAL 20'S	0,6	7,0	8,0	170,00	20	3,40
RONHILL SLIMS MENTHOL	0,6	6,0	4,0	170,00	20	3,40

SIGARI
(TABELLA B)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
DAVIDOFF ROBUSTO COLLECTION	3.000,00	5	75,00
H. UPMANN COLECCION 2007	7.500,00	20	750,00
PARTAGAS REPLICA ANTIGUA	8.200,00	50	2.050,00

TRINCIATI
(TABELLA C)

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
JPS VIRGINIA 40G	90,00	40	3,60

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
CLEOPATRA MOLASSES NATURAL TOBACCO FLAVOUR	50,00	50	2,50
CLEOPATRA MOLASSES NATURAL TOBACCO FLAVOUR	50,00	150	7,50
CLEOPATRA MOLASSES NATURAL TOBACCO FLAVOUR	50,00	250	12,50
ERINMORE BALKAN MIXTURE	230,00	50	11,50

TABACCO DA FIUTO
(TABELLA D)

TABACCO DA FIUTO	Euro Kg. conv.le	Conf. Gr.	Euro Conf.
OZONA ANIS	240,00	5	1,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 136

08A00834

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 gennaio 2008.

Concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, legge n. 296/2006, in favore degli ex dipendenti della società Ente Parco Nazionale del Pollino (Duemila S.p.a.). (Decreto n. 42532).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo intervenuto, in data 11 giugno 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi, con il quale è stata concordata la proroga del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visti gli elenchi, vidimati dall'INPS, dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilità;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma l190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Considerato che dal predetto accordo si evince che il numero delle unità interessate al trattamento è ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2006, così come previsto dal citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la proroga del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione della proroga del trattamento di mobilità, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 11 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 265 ex dipendenti della società Ente Parco Nazionale del Pollino (Duemila S.p.a.), i cui nominativi sono indicati nell'elenco, allegato al sopraccitato accordo, già fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'art. 1 del decreto n. 40162 del 9 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 90 e del decreto n. 41179 dell'8 giugno 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2007, registro 6, foglio 55.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 4.035.165,60.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 2.

L'onere complessivo pari ad euro 4.035.165,60 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A00560

DECRETO 11 gennaio 2008.

Ricostituzione della Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso l'I.N.P.S. di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visti:

l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

il decreto n. 643 del 26 aprile 1995 del direttore dell'U.P.L.M.O. di Siena, concernente l'aggiornamento della composizione della Commissione per integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, e successive modificazioni;

la circolare n. 39/92 del 19 marzo 1992 della direzione della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che è necessario:

ricostituire la predetta Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, al fine di adeguare la composizione di tale Commissione sulla base dell'attuale grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali del settore agricolo;

stabilire un termine di durata in carica dei componenti della predetta Commissione, pur non previsto dalla norma, al fine di assicurare in futuro a tale organo funzionalità e composizione adeguata all'effettivo grado di rappresentatività e delle organizzazioni sindacali in esso rappresentate;

Ritenuto:

di dover provvedere alla ricostituzione del predetto organo collegiale;

a tal fine, di dover procedere alla richiesta di designazioni dei componenti effettivi e supplenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative, nel settore agricolo, sul piano provinciale;

che tali organizzazioni risultano essere:

in rappresentanza dei lavoratori:

la FLAI - CGIL;

la FAI - CISL;

la UILA;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

l'Unione Provinciale Agricoltori;

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti;

la Confederazione Italiana Agricoltori;

a dette organizzazioni sono state richieste le designazioni dei propri rappresentanti in seno alla Commissione;

sono state ugualmente richieste al Ministero delle politiche agricole e forestali e all'I.N.P.S., le designazioni dei rispettivi rappresentanti;

Ritenuto:

che il termine di durata di validità della Commissione, pur non previsto dalla norma, può fondatamente essere fissato in un quadriennio, in analogia con quanto indicato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare 39/92 del 19 marzo 1992 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale con riferimento al rinnovo degli organi dell'I.N.P.S. di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;

la competenza è propria;

Viste le designazioni pervenute dalle OO.SS. predette, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dall'INPS;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita, presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena, la Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, prevista dall'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

Art. 2.

La predetta Commissione è così composta:

dott. Domenico Randazzo, direttore della direzione provinciale del lavoro di Siena - Presidente;

dott.ssa Maria Aquino, direzione provinciale del lavoro di Siena - Presidente supplente.

In rappresentanza del Ministero delle politiche agricole e forestali:

dott.ssa Marinella Ariotti - componente effettivo;

sig.ra Elena Romaro - componente supplente.

In rappresentanza dell'I.N.P.S.:

dott. Lorenzo Leoncini - componente effettivo;

sig.ra Carla Lamioni - componente supplente.

In rappresentanza dei lavoratori:

sig. Samuele Bernardini FLAI-CGIL - componente effettivo;

sig.ra Mirella Mei FLAI-CGIL - componente supplente;

sig. Iose Coppi FAI-CISL - componente effettivo;

sig.ra - Daniela Cherubini FAI-CISL - componente supplente;

sig. Andrea Berni UILA - componente effettivo;

sig. Gaetano Pedichini UILA - componente supplente.

In rappresentanza dei datori di lavoro:

sig.ra Valeria Borgogni - U.P.A. - componente effettivo;

sig.ra Cristina Borgogni - U.P.A. componente supplente;

sig. Raffaello Innocenti Spada - Fed. Prov. Coldiretti - comp. effettivo;

sig. Stefano Serafini - Fed. Prov. Coldiretti - componente supplente;

sig. Mirco Morrocchi - C.I.A. - componente effettivo;

sig. Enrico Giannini - C.I.A. - componente supplente.

Art. 3.

La Commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole, come sopra ricostituita, dura in carica quattro anni.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato agli organi competenti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Siena, 11 gennaio 2008

Il direttore provinciale: RANDAZZO

08A00626

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Istituto S. Eufemia - Soc. coop. sociale», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive e, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 settembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società Istituto «S. Eufemia - Soc. coop. sociale», con sede in Piacenza (codice fiscale 01329300337) e posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Avella, nato a Caserta l'8 dicembre 1954 con studio in Piacenza, via Ancillotti, n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00559

DECRETO 14 dicembre 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Forum Service società cooperativa sociale onlus», in Saltara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Forum Service Società cooperativa sociale Onlus», con sede in Saltara (Pesaro), (codice fiscale 01257650414) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Fanny Fulgini, nata a Pesaro il 4 gennaio 1973, ivi residente, via Ignazio Silone, n. 4, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

08A00556

DECRETO 31 dicembre 2007.

Tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione, ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL VICE MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2008, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 5,19 %.

Roma, 31 dicembre 2007

Il vice Ministro: D'ANTONI

08A00657

DECRETO 24 gennaio 2008.

Attuazione delle direttive n. 2007/3/CE, n. 2007/4/CE e n. 2004/34/CE sui tessili.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883, recante «Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili»;

Vista la direttiva n. 2007/3/CE della Commissione del 2 febbraio 2007 che modifica ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva n. 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 recante attuazione della direttiva n. 96/74/CEE relativa alle denominazioni del settore tessile;

Vista la direttiva n. 2007/4/CE della Commissione, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva n. 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 31 gennaio 1974, «Metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili» che ha recepito la direttiva n. 72/276/CEE;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2007 che ha recepito la direttiva n. 2006/2/CE della Commissione che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva n. 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

Vista la direttiva n. 2004/34/CE della Commissione, del 23 marzo 2004 che adegua al progresso tecnico, gli allegati I e II della direttiva n. 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 1° dicembre 2004, di recepimento della direttiva n. 2004/34/CE che per errore materiale non riporta integralmente le specifiche relative alla riga 33ª;

Vista legge 4 febbraio 2005, n. 11 e in particolare l'art. 13 relativo agli adeguamenti tecnici;

Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla predette direttive n. 2007/3/CE, n. 2007/4/CE e integrare il recepimento della direttiva n. 2004/34/CE;

Decreta:

Art. 1.

Attuazione della direttiva n. 2007/3/CE

1. Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 è modificato come segue:

a) all'allegato I è aggiunta la seguente riga 46:

«*46 Elastolefina Fibra, composta di almeno il 95% (massa) di macromolecole parzialmente reticolate di etilene e di almeno un'altra olefina, che, dopo essere stata stirata fino ad una volta e mezza la sua lunghezza originale, recupera rapidamente e sostanzialmente la lunghezza iniziale una volta cessata la trazione*»

b) all'allegato II è aggiunta la seguente voce 46:

«*46 Elastolefina 1,50*»

Art. 2.

Attuazione della direttiva n. 2007/4/CE

1. L'allegato II «Metodi d'analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili» al decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato 31 gennaio 1974 è modificato come segue:

1) Il capitolo 1, sezione I, è modificato come segue:

a) al punto I.3 «Materiale necessario», sono aggiunte le seguenti voci:

«I.3.2.4. Acetone.

I.3.2.5. Acido ortofosforico.

I.3.2.6. Urea.

I.3.2.7. Bicarbonato di sodio.»;

b) il testo del punto I.6 «Trattamento preliminare del campione ridotto» è sostituito dal seguente:

«Qualora sia presente un elemento che non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (art. 12, paragrafo 3, della direttiva n. 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile) si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio di estrazione Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Lasciar evaporare l'etere di petrolio dal campione, che viene poi estratto per trattamento diretto mediante immersione in acqua a temperatura ambiente per un'ora, seguita da immersione in acqua a 65 ± 5 °C ancora per un'ora, agitando di tanto in tanto. Usare un rapporto di bagno 1:100. Eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e successivamente lasciare essiccare il campione all'aria.

Nel caso dell'elastolefina o di mischie di fibre contenenti elastolefina e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopradescritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.

Nel caso di mischie binarie contenenti elastolefina e acetato, applicare come trattamento preliminare la procedura di seguito descritta. Procedere all'estrazione del campione per 10 minuti a 80 °C con una soluzione contenente 25 g/l di acido ortofosforico al 50% e 50 g/l di urea, con un rapporto di bagno di 1:100. Lavare il campione in acqua, poi scolare e lavarlo in una soluzione di bicarbonato di sodio allo 0,1% e infine lavarlo con cura in acqua.

Nei casi in cui le materie non fibrose non possano essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, eliminarle sostituendo il procedimento in acqua sopradescritto con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per alcune fibre vegetali naturali gregge (iuta o cocco, per esempio) va rilevato che il normale trattamento preliminare con etere di petrolio e acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque trattamenti preliminari aggiuntivi, a meno che il campione non contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua.

I rapporti di analisi devono descrivere dettagliatamente i metodi di trattamento preliminare adottati.».

2) Il capitolo 2 è modificato come segue:

a) la tabella «Metodi particolari - Tabella riepilogativa» come sostituita dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 settembre 2007, è sostituita dalla seguente:

«*2. Metodi particolari - Tabella riepilogativa.*

MetodO	Campo di applicazione		Reattivo
	Componente solubile	Componente insolubile	
N. 1	Acetato	Determinate altre fibre	Acetone
N. 2	Determinate fibre proteiche	Determinate altre fibre	Ipoclorito
N. 3	Viscosa, cupro o determinati tipi di modal	Cotone o elastolefina	Acido formico e cloruro di zinco
N. 4	Poliammide o nylon	Determinate altre fibre	Acido formico all'80 % m/m
N. 5	Acetato	Triacetato o elastolefina	Alcol benzilico
N. 6	Triacetato o polilattide	Determinate altre fibre	Diclorometano
N. 7	Determinate fibre cellulosiche	Poliestere, elastomultiestere o elastolefina	Acido solforico al 75 % m/m
N. 8	Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre	Determinate altre fibre	Dimetilformammide
N. 9	Determinate clorofibre	Determinate altre fibre	Bisolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v
N. 10	Acetato	Determinate clorofibre o elastolefina	Acido acetico glaciale
N. 11	Seta	Lana, peli o elastolefina	Acido solforico al 75 % m/m
N. 12	Iuta	Determinate fibre animali	Metodo mediante dosaggio dell'azoto
N. 13	Polipropilene	Determinate altre fibre	Xilene
N. 14	Determinate altre fibre	Clorofibre(omopolimeri del cloruro di vinile) o elastolefina	Procedimento all'acido solforico concentrato
N. 15	Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati	Determinate altre fibre	Cicloesanone»

b) il punto 1.2 del metodo n. 1 è sostituito dal seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), saggina (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteina (23), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

Questo metodo non si applica mai alle fibre di acetato deacetilate in superficie.»;

c) il punto 1.2 del metodo n. 2 è sostituito dal seguente:

«2. cotone (5), cupro (21), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibre (27), poliammide o nylon (30), poliestere (34), polipropilene (36), elastan (42), fibra di vetro (43), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo consente di determinare la loro quantità complessiva ma non le singole percentuali.»;

d) il punto 1.2 del metodo n. 3 è sostituito dal seguente:

«2. cotone (5) ed elastolefina (46).»;

e) il punto 5 del metodo n. 3 è sostituito dal seguente:

«5. Calcolo ed espressione dei risultati.

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,02 per il cotone e 1,00 per l'elastolefina.»;

f) Il punto 1.2 del metodo n. 4 è sostituito dal seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibra (27), poliestere (34), polipropilene (36), fibra di vetro (43), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

Come precedentemente indicato, questo metodo è applicabile anche alle mischie con lana, ma quando la proporzione di quest'ultima supera il 25%, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana in soluzione di sodio ipoclorito alcalino.»;

g) il punto 1 del metodo n. 5 è sostituito dal seguente:

«1. Campo di applicazione.

Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

— acetato (19)

con

— triacetato (24) ed elastolefina (46).»;

h) il metodo n. 6 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

Nota:

Le fibre di triacetato parzialmente saponificate da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questi casi il metodo non è applicabile.»;

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Calcolo ed espressione dei risultati.

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 1,00 salvo nel caso del poliestere, dell'elastomultiestere e dell'elastolefina, per i quali il valore di «d» è 1,01.»;

i) il punto 1.2 del metodo n. 7 è sostituito dal seguente:

«2. poliestere (34), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).»;

j) il punto 1.2 del metodo n. 8 è sostituito dal seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (30), poliestere (34), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.»;

k) il punto 1.2 del metodo n. 10 è sostituito dal seguente:

«2. determinate clorofibre (27), segnatamente policloruri di vinile, surclorurati o no, ed elastolefina (46).»;

l) il metodo n. 11 è modificato come segue:

i) il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

«2. lana (1), pelo animale (2 e 3) ed elastolefina (46).»;

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. Calcolo ed espressione dei risultati.

Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di «d» è 0,985 per la lana e 1,00 per l'elastolefina.»;

m) il metodo n. 14 è modificato come segue:

i) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1. clorofibre (27) a base di omopolimeri del cloruro di vinile, surclorurati o no, ed elastolefina (46) con»;

ii) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Principio.

Le fibre diverse dalle clorofibre o dall'elastolefina (ovvero le fibre di cui al punto 1.2) sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20 ºC). Il residuo, costituito dalla clorofibra o dall'elastolefina, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, eventualmente corretta, viene espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.».

Art. 3.

Attuazione della direttiva n. 2004/34/CE

1. L'art. 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 1º dicembre 2004 è così sostituito:

«L'allegato I del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è così modificato:

a) dopo la riga 33 è inserita la seguente riga «33 a»:

«33a «Polilattide», fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per Polilattide l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e che ha una temperatura di fusione di almeno 135 ºC».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 82

08A00832

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 gennaio 2008.

Disciplina del novellame da consumo per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996, recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3);

Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e, in particolare, l'art. 14;

Tenuto conto delle autorizzazioni rilasciate per le precedenti campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico in merito all'attività di pesca del bianchetto e del rossetto;

Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2008;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 14 dicembre 2007, ha espresso parere favorevole all'attività di pesca del novellame da consumo e del rossetto per l'anno 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2008 la pesca professionale del novellame di sardina *(sardina philcardus)* e del rossetto *(aphia minuta)* è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 4 febbraio al 3 aprile 2008 nelle acque antistanti tutti i Compartimenti marittimi ad esclusione dei Compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Jonio (Crotone e Taranto) dove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 7 gennaio al 7 marzo 2008 e dall'11 febbraio al 10 aprile 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A00659

DECRETO 8 gennaio 2008.

Criteri di attuazione del «Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura», ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 14 del predetto decreto legislativo, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che prevede l'istituzione de «Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura»;

Visto l'art. 23 del predetto decreto legislativo che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, legge 5 febbraio 1992, n. 72 e legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

Visti gli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2004/C229/03);

Visto il comma 6 dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 154/2004;

Ritenuto necessario individuare i criteri di attuazione del «Fondo di solidarietà», in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, per gli interventi compensativi di cui al comma 2 lettera *c*, dell'art. 14 del succitato decreto;

Visto il parere della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura espresso nella riunione del 19 luglio 2007;

Acquisita l'intesa con le regioni e le province autonome nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 15 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina gli interventi previsti dal comma 2, lettera *c* dell'art. 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e successive modificazioni, citato in premessa.

2. Ai fini del presente decreto per «decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; per «imprenditori ittici» i soggetti individuati dall'art. 2 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni; per «Ministero» il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 2.

Finalità

1. Il Fondo è destinato alla concessione a favore degli imprenditori ittici di contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, di seguito definite «calamità naturali».

Art. 3.

Dichiarazione di calamità

1. La calamità naturale, di cui all'art. 14 del decreto legislativo, è dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il decreto di dichiarazione dello stato di calamità determina i termini del procedimento, individua gli enti competenti per l'istruttoria e l'erogazione degli interventi.

Art. 4.

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento è attivato, entro dieci giorni dal manifestarsi dell'evento, da una o più regioni, ovvero da una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca e delle imprese di pesca nonché delle imprese di acquacoltura, attraverso una comunicazione al Ministero contenente una dettagliata descrizione dell'evento, l'indicazione della zona in cui si è verificato e l'elenco delle imprese interessate dallo stesso.

2. L'istante deve trasmettere, entro sessanta giorni dall'attivazione del Fondo, eventuale integrazione alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, nonché documentazione idonea ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare:

relazione di carattere tecnico ed economico sociale concernente la realtà produttiva interessata dall'evento;

relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno meteomarino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalità;

eventuali dichiarazioni di evento straordinario rese alla competente Autorità Marittima, ex art. 182 del codice della navigazione, nel caso di danni a motopescherecci.

Art. 5.

Istruttoria

1. Il Ministero dispone, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), accertamenti sulla coerenza con il comma 1 dell'art. 2.

2. L'istituto incaricato, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per consentire l'emanazione del decreto di dichiarazione di calamità naturale.

Art. 6.

Presentazione domande individuali

1. Le singole domande di ammissione al contributo, presentate dagli imprenditori ittici secondo le modalità determinate dal decreto di dichiarazione dello stato di calamità naturale, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestare i danni subiti e l'esistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento dichiarato eccezionale, nonché documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo e la quantificazione del danno subito.

2. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni, e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio può avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.

3. Il Ministero e gli enti competenti individuati, di cui all'art. 3, comma 2, possono essere coadiuvati nella valutazione delle domande di ammissione al contributo dagli Istituti indicati nel comma 1 del precedente articolo.

Art. 7.

Modalità di erogazione

1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'entità dei danni riscontrati nell'anno della calamità, ovvero nell'anno in cui il fenomeno ha prodotto i suoi effetti, raggiunga la soglia del 20% rispetto al fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso, nelle zone ad obiettivo di convergenza e del 30 % nelle altre zone.

2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che le unità da pesca siano rimaste ferme per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal precedente comma.

3. Alle unità da pesca e alle unità asservite ad impianti di acquacoltura sono riconosciuti i danni, causati da eventi dichiarati eccezionali, allo scafo, agli apparati motore, alle attrezzature di bordo, e le spese sostenute per il recupero di unità affondate, nonché i danni alle strutture di impianti d'acquacoltura.

4. Il contributo concesso è pari al 70% del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili.

Art. 8.

Cumuli

1. Il contributo di cui al precedente articolo è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato.

2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.

Art. 9.

Riserva

1. La dotazione del Fondo nel limite massimo del 10% delle somme complessive disponibili è destinata al finanziamento degli studi e delle indagini previste dall'art. 5 comma 2 a favore degli Istituti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, ovvero utilizzata dal Ministero per iniziative attinenti il Fondo di solidarietà.

Art. 10.

Termini

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle calamità dichiarate successivamente all'attivazione prevista dall'art. 4 del presente provvedimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

08A00614

DECRETO 9 gennaio 2008.

Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2, e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 19 dicembre 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto riportate varietà, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
10666	**PR38R56**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10668	**PR38N86**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl– Viadana (MN), Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA e Pioneer Overseas Corporation – USA
10717	ES Fortress	200	HS	Euralis Semences – Francia
10718	ES Ninfea	200	HT	Euralis Semences – Francia
10723	Valdez	300	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10725	Cannavaro	300	HT	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10770	Bonpi CS	200	HT	Caussade Semences - Francia
10772	Delli	200	HS	Caussade Semences - Francia
10793	ES Newmilk	200	HS	Euralis Semences – Francia
10810	Fadeo	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10812	FarmFlex	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10813	Febenico	200	HT	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10843	**MAS 21D**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
10846	**MAS 27CR**	200	HS	Maisadour Semences - Francia
10848	Lidonia	200	HS	Maisadour Semences - Francia
10884	Aadrano	200	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10906	NK Palmic	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10909	NK Symba	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10910	NK Realitic	200	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10959	Quito	200	HS	Panam France SARL – Francia
10267	Mogador	200	HS	Freiherr Von Moreau Saatzucht – Germania
10671	**PR38R46**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10672	**PR37K92**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10673	**PR37M62**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10675	**PR36K87**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA

10676	**PR36R23**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10677	**PR36V52**	300	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10775	Codiclar	300	HT	Caussade Semences - Francia
10776	Corti CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
10777	Skalas	300	HS	Caussade Semences - Francia
10797	**ISH302v**	300	HS	ISTA S.p.A. – Milano
10806	**DS401**	350	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10850	**MAS 46A**	300	HS	Maisadour Semences - Francia
10877	**GDM431**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10914	Agenic	300	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10682	**PR35T36**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10684	**PR35A52**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10685	**PR35H41**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10686	**PR35K67**	400	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10719	ES Cadran	400	HS	Euralis Semences – Francia
10738	Kiwas	400	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10780	Ticki CS	400	HS	Caussade Semences - Francia
10782	Gerzi CS	400	HS	Caussade Semences - Francia
10783	Codilate	400	HS	Caussade Semences - Francia
10784	Labeli CS	400	HS	Caussade Semences - Francia
10786	Cadurci CS	300	HS	Caussade Semences - Francia
10807	**DS501**	450	HS	Dow Agrosciences SAS – Francia
10854	Lambic	400	HS	Maisadour Semences - Francia
10870	MT Manitu	400	HS	Dow Agrosciences Vertriebsgesellschaft M.B.H. – Austria
10890	**LG3490**	400	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10918	Sunter	400	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10353	**GDM555**	400	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10354	**GDM523**	400	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10687	**PR36V74**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10690	**PR34D46**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA

10693	**PR34F95**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10694	**PR34T11**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10720	ES Biomass	500	HS	Euralis Semences – Francia
10739	Kusters	500	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10788	Rocxi CS	500	HS	Caussade Semences - Francia
10799	**ISH506**	500	HS	ISTA S.p.A. – Milano
10839	San Blas	500	HS	Panam France SARL – Francia
10857	**MAS 64B**	500	HS	Maisadour Semences - Francia
10881	**GDM651**	500	HS	Fondazione Morando Bolognini – Sant'Angelo Lodigiano (LO)
10892	**LG3540**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10894	**LG3560**	500	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10921	Balenda	500	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10938	**DKC6089**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10939	**DKC6085**	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10958	Prestige	500	HS	Mayagroseed Corp. – Turchia
10127	**PR34N24**	500	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10697	**PR33M15**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10701	**PR33K43**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10702	**PR32T16**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10703	**PR32F73**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10706	**PR32R74**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10707	**PR32T89**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl– Viadana (MN), Pioneer Hi-Bred International Inc. – USA e Pioneer Overseas Corporation – USA
10708	**PR32B41**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10712	**PR32N71**	600	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA

10740	Kernels	600	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10741	Kubans	600	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10743	Kabalas	600	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10800	**ISH607**	600	HS	ISTA S.p.A. – Milano
10947	**DKC6589**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10948	**DKC6688**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10821	John	600	HS	Renk International LTD – USA e Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO)
10181	**DKC6120**	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA
10260	**MAS 62T**	600	HS	Maisadour Semences - Francia
2946	Giulio Cesare	700	HS	Panam France SARL – Francia
10714	**PR31K21**	700	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA
10745	Keys	700	HS	KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA
10862	Apolina	700	HT	Maisadour Semences - Francia
10899	Aquarel	700	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10900	Aarcelone	700	HS	Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia
10927	Ypsilos	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10930	NK Gigantic	700	HS	Syngenta Seeds SAS – Francia
10965	Sisgreen	700	HS	CRA-Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura – Roma
10966	Genesis	700	HS	Sudwestsaat GBR - Germania

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanza, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

08A00660

DECRETO 11 gennaio 2008.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela dello «Zafferano dell'Aquila» e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d),* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 4 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 33 del 5 febbraio 2005, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Zafferano dell'Aquila»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila, con sede in Navelli (L'Aquila), frazione Civitaretenga, via Risorgimento n. 3, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità delle statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, come integrato dal decreto ministeriale 4 maggio 2005, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «caffè, tè e spezie, escluso il matè» individuata all'art. 2 del decreto ministeriale 4 maggio 2005, che rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14 della legge n. 526/1999;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila DOP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell'Aquila, con sede in Navelli (L'Aquila), frazione Civitaretenga, via Risorgimento n. 3, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP);

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato a svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Zafferano dell'Aquila» registrata con regolamento (CE) n. 205 della Commissione del 4 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 33 del 5 febbraio 2005.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Zafferano dell'Aquila».

Art. 3.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Zafferano dell'Aquila» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema del controllo della DOP «Zafferano dell'Aquila» appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «caffè, tè e spezie, escluso il matè», individuata all'art. 2 del decreto ministeriale 4 maggio 2005, recante «integrazione ai decreti 12 aprile 2000, recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A00470

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DECRETO 15 novembre 2007.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 del 1° agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che all'art. 128, reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed amatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, comma 4, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Visto l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4, comma 65, della legge 27 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), che ha istituito l'Autorità Portuale di Manfredonia;

Visti i piani triennali delle opere infrastrutturali predisposti dalle Autorità Portuali, ai sensi dell'art. 14 della legge 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione 2003, approvato dal Ministero *pro-tempore,* sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato dal Ministero pro-tempore il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorità Portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dalla citata legge n. 166 del 2002, art. 36, nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone a cura delle Aziende Speciali nel porto, dell'importo rispettivamente di € 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, per il Porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle Autorità Portuali, il Capo dipartimento *pro-tempore* può procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, per meglio soddisfare le attuali esigenze operative, documentate e motivate, che ostacolino od impediscano l'esecuzione di una delle opere di cui al programma delle Autorità Portuali, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime Autorità ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 degli Accordi Procedimentali stipulati con le Autorità Portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle Autorità Portuali, è possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle Autorità Portuali, previa approvazione del programma integrativo da parte del Capo dipartimento *pro-tempore;*

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma alcune Autorità Portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute per ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Considerato che, tali esigenze, in linea generale, sono riconducibili alle obiettive motivazioni ambientali sopravvenute, a individuazioni di nuove priorità per problematiche di cantierabilità dei progetti, per difficoltà sopravvenute nel coordinamento temporale tra i diversi interventi insistenti su di una medesima area, nonché in conseguenza di contenziosi in corso;

Rilevato che, richieste di modifica degli interventi programmati, sono state rappresentate dal alcune Autorità Portuali, sulla base di nuove priorità determinate anche dalle rinnovate esigenze del mercato, recepite nelle proprie strategie e, quindi, nelle programmazioni triennali;

Tenuto conto che, con decreti di variazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente n. 7329 del 21 dicembre 2004, n. 1967 del 18 aprile 2005, n. 3581/3590 del 5 luglio 2005, n. 4349/4829/4966/5319 del 26 ottobre 2005, n. 416 del 2 febbraio 2006 e del Ministero delle infrastrutture n. 6 dell'8 gennaio 2007, tutti registrati alla Corte dei conti, sono state individuate obiettive motivazioni che risultavano essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando modifiche al programma approvato;

Considerato che, ulteriori richieste di integrazione e modifica del programma approvato, riconducibili alle motivazioni sopra enucleate, sono state ora rappresentate dalle Autorità Portuali di Brindisi, Ravenna e Taranto;

Considerato che, in particolare, l'Autorità Portuale di Brindisi ha presentato proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento a seguito della necessità di un adeguamento del programma che si è formalizzato: *a)* nel Piano di riqualificazione e sviluppo del Porto di Brindisi, integralmente recepito nel Piano operativo triennale, approvato dal Comitato Portuale con delibera n. 9 del 16 luglio 2007, nel quale sono state delineate le nuove politiche di riqualificazione e sviluppo del Porto; e *b)* nell'individuazione di nuove opere, oggetto della variazione del programma triennale di opere pubbliche dell'Autorità Portuale approvata, dal Comitato Portuale, nella seduta del 29 ottobre 2007; rappresentando, conseguentemente, la necessità di sostituzione degli interventi già ammessi al finanziamento, come segue:

DESCRIZIONE	Programma legge n. 166/2002 allegato al decreto ministeriale 3 giugno 2004		Integrazione del Programma legge n. 166/2002 da approvare	
Interventi di valorizzazione di beni demaniali nel porto di Brindisi (2° accordo di programma con la Marina Militare)	€	5.000.000,00	€	
Lavori di banchinamento e dragaggio in zona Capobianco per spostamento depositi nafta Marina Militare dal Seno di Levante	€	25.207.200,00	€	
Porto interno - Seno di Levante - Banchine area POL - Miglioramento ed ampliamento accosti	€	15.250.800,00	€	
Stazione marittima: ristrutturazione immobile	€		€	7.550.000,00
Stazione marittima: realizzazione area sterile	€		€	2.450.000,00
Dismissione del fascio binari e sistemazione aree adiacenti la stazione marittima	€		€	6.500.000,00
Realizzazione del nuovo varco di via Spalato	€		€	2.500.000,00
Realizzazione del circuito interno portuale	€		€	1.500.000,00
Ristrutturazione e riqualificazione della zona Fontanelle in ambito portuale - 1° stralcio	€		€	4.200.000,00
Viabilità prevista dal P.R.P. tra via Perseo e via Rizzo	€		€	500.000,00
Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€		€	4.000.000,00
Adeguamento funzionale del Capannone ex Montecatini	€		€	14.757.995,00
Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€		€	1.500.000,00
TOTALE . . .	€	45.458.000,00	€	45.457.995,00

Considerato che, l'Autorità Portuale di Ravenna, ha presentato proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, così come recepita dal Comitato Portuale con delibera n. 5, del 27 febbraio 2007, in relazione a sopravvenute esigenze riguardanti: *a)* la diminuzione dell'importo di due interventi («Approfondimento del canale Piombone», a seguito del cofinanziamento, da parte della regione Emilia Romagna, di tale opera, e «Nuovo ponte mobile sul Canale Candiano», in conseguenza delle economie realizzate, a seguito del ribasso d'asta, nella gara d'appalto, e dell'incremento di altra fonte di cofinanziamento); *b)* il finanziamento di un nuovo intervento («Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,50 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli»; *c)* una diversa distribuzione, non sostanziale, degli importi degli altri interventi previsti nel Programma finanziato per aggiornarli alle sopravvenute esigenze dell'Ente; formulando la proposta di rimodulazione di cui al sottoindicato dettaglio:

Elenco delle Opere	Programma legge n. 166/2002 allegato al decreto ministeriale 3 giugno 2004		Proposta di rimodulazione del Programma legge di cui alla legge n. 166/2002 da approvare	
Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€	31.500.000,00	€	26.600.000,00
Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondi- mento del Canale Candiano a - 11,50 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€		€	8.700.000,00
Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€	9.000.000,00	€	9.930.000,00
Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€	10.050.000,00	€	11.000.000,00
Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€	8.400.000,00	€	3.970.000,00
Riqualificazione waterfront: - completamento banchine a Marina di Ravenna - opere di urbanizzazione di Porto Corsini - sistemazione aree demaniali	€	5.050.005,00	€	3.800.005,00
Totale . . .	€	64.000.005,00	€	64.000.005,00

Considerato che, l'Autorità Portuale di Taranto, ha presentato proposta di modifica degli interventi ammessi al finanziamento, a seguito della necessità di un adeguamento, del Programma, che si è formalizzato nella riprogrammazione degli interventi da realizzarsi da parte dell'Autorità Portuale stessa nel triennio 2007-2009, approvata con delibera del Comitato Portuale n. 7, in data 21.12.2006, nella quale sono state individuate nuove opere in sostituzione dell'«Ampliamento IV Sporgente del Porto di Taranto», in quanto integralmente finanziato nell'ambito del più ampio progetto «Piastra Portuale del Porto di Taranto»; richiedendo, pertanto, la seguente rimodulazione:

DESCRIZIONE	Programma legge n. 166/2002 allegato al decreto ministeriale 3 giugno 2004		Integrazione del Programma legge n. 166/2002 da approvare	
Ampliamento IV Sporgente nel porto di Taranto	€	32.960.240,17	€	
Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€		€	1.000.000,00
Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€		€	3.560.235,00
Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€		€	900.000,00
Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€		€	14.000.000,00
Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante	€		€	2.500.000,00
Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€		€	5.000.000,00
Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€		€	6.000.000,00
Totale . . .	€	32.960.240,17	€	32.960.235,00

Ritenuto che, in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte dalle citate Autorità Portuali di Brindisi, Ravenna e Taranto, è possibile ora procedere alla variazione del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

Considerato che le opere proposte a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalle suddette Autorità Portuali sono inserite nelle programmazioni delle medesime ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Ai sensi della legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Decreta:

Articolo unico

Per quanto descritto nelle premesse, in accoglimento delle motivate e documentate richieste proposte dalle Autorità Portuali di Brindisi, Ravenna e Taranto, sono approvate le seguenti variazioni ed integrazioni del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato dal Ministero *pro-tempore,* con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come di seguito indicate, riportate anche nell'allegato elenco degli interventi complessivamente programmati:

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI:

in sostituzione degli interventi programmati:

➢ Interventi di valorizzazione di beni demaniali nel porto di Brindisi (2° accordo di programma con la Marina Militare)	€	5.000.000,00
➢ Lavori di banchinamento e dragaggio in zona Capobianco per spostamento depositi nafta Marina Militare dal Seno di Levante	€	25.207.200,00
➢ Porto interno Seno di Levante - Banchine area POL - Miglioramento ed ampliamento accosti	€	15.250.800,00

sono approvati i seguenti interventi:

➢ Stazione marittima: ristrutturazione immobile	€	7.550.000,00
➢ Stazione marittima: realizzazione area sterile	€	2.450.000,00
➢ Dismissione del fascio binari e sistemazione aree adiacenti la stazione marittima	€	6.500.000,00
➢ Realizzazione del nuovo varco di via Spalato	€	2.500.000,00
➢ Realizzazione del circuito interno portuale	€	1.500.000,00
➢ Ristrutturazione e riqualificazione della zona Fontanelle in ambito portuale - 1° stralcio	€	4.200.000,00
➢ Viabilità prevista dal P.R.P. tra via Perseo e via Rizzo	€	500.000,00
➢ Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€	4.000.000,00
➢ Adeguamento funzionale del Capannone ex Montecatini	€	14.757.995,00
➢ Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€	1.500.000,00

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA:

in rimodulazione ed integrazione degli interventi programmati:

➢ Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€	31.500.000,00
➢ Realizzazione nuove banchine nelle Penisola Trattaroli	€	9.000.000,00
➢ Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€	10.050.000,00
➢ Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€	8.400.000,00
➢ Riqualificazione waterfront: - completamento banchine a Marina di Ravenna - opere di urbanizzazione di Porto Corsini - sistemazione aree demaniali	€	5.050.005,00

sono approvati i seguenti interventi:

➢ Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€	26.600.000,00
➢ Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a -11,50 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€	8.700.000,00
➢ Realizzazione nuove banchine nelle Penisola Trattaroli	€	9.930.000,00
➢ Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€	11.000.000,00
➢ Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€	3.970.000,00
➢ Riqualificazione waterfront: - completamento banchine a Marina di Ravenna - opere di urbanizzazione di Porto Corsini - sistemazione aree demaniali	€	3.800.005,00

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO:

in sostituzione dell'intervento programmato:

➢ Ampliamento IV Sporgente nel porto di Taranto	€	32.960.240,17

sono approvati i seguenti interventi:

➢ Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€	1.000.000,00
➢ Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€	3.560.235,00
➢ Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€	900.000,00
➢ Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€	14.000.000,00
➢ Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante	€	2.500.000,00
➢ Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€	5.000.000,00
➢ Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€	6.000.000,00

Roma, 15 novembre 2007

Il Capo dipartimento: FONTANA

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 292

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO, PER IL PERSONALE ED I SERVIZI GENERALI
Direzione Generale per le politiche di sviluppo del territorio
Programma interventi finanziati
LEGGE 1/08/2002 n.166 art.36

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 5.340.000,00	*
011042002	ANCONA	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 13.097.408,97	
011042002	ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 16.226.294,72	
011042002	ANCONA	Completamento 4^ fase opere a mare	€ 844.230,28	
011042002	ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 6.240.000,00	
011042002	ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 8.622.591,03	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082084	AUGUSTA	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	*
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016072006	BARI	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo	€ 64.000.000,00	
016074001	BRINDISI	Stazione marittima: ristrutturazione immobile	€ 7.550.000,00	*
016074001	BRINDISI	Stazione marittima: realizzazione area sterile	€ 2.450.000,00	*
016074001	BRINDISI	Dismissione del fascio binari e sistemazione aree adiacenti la stazione marittima	€ 6.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Realizzazione del nuovo varco di via Spalato	€ 2.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Realizzazione del circuito interno portuale	€ 1.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Ristrutturazione e riqualificazione della zona Fontanelle in ambito portuale – 1° stralcio	€ 4.200.000,00	*
016074001	BRINDISI	Viabilità prevista dal P.R.P. tra via Perseo e via Rizzo	€ 500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€ 4.000.000,00	*
016074001	BRINDISI	Adeguamento funzionale del Capannone ex Montecatini	€ 14.757.995,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€ 1.500.000,00	*
020092009	CAGLIARI	Adeguamento tecnico funzionale lato est Molo Sabaudo	€ 9.106.610,00	*
020092009	CAGLIARI	Realizzazione Darsena Pescherecci	€ 7.000.000,00	
019087015	CATANIA	Raddrizzamento dell'angolo a radice del molo Crispi mediante la realizzazione di una struttura su pali per l'ormeggio navi Ro-Ro	€ 600.000,00	*
019087015	CATANIA	Ristrutturazione e consolidamento e adeguamento delle banchine e infrastrutture del molo Crispi	€ 6.000.000,00	
019087015	CATANIA	Ristrutturazione e consolidamento delle banchine interne del molo foraneo nel tratto a sud del piazzale triangolare	€ 6.000.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
019087015	CATANIA	Ristrutturazione consolidamento ed adeguamento delle banchine e delle infrastrutture del porto nuovo	€ 12.600.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una Stazione marittima	€ 9.600.000,00	
019087015	CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 4.000.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 13.489.436,46	*
005027008	CHIOGGIA	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*
012058032	Civitavecchia	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*
012058032	Civitavecchia	Riqualificazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	
012058032	Civitavecchia	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 1.238.942,11	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 8.397.436,53	
012058032	Civitavecchia	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.522,01	
007010025	GENOVA	Terminal rinfuse - ampliamento testata P. Rubattino	€ 5.600.000,00	
007010025	GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 12.600.000,00	*
007010025	GENOVA	Riempimento Calata concenter	€ 14.800.000,00	
007010025	GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio pontile OARN e banchina sud bacino n. 5, delocalizzazionida Molo Giano testata, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 50.000.000,00	
007010025	GENOVA	Adeguamento imboccatura porto lato ponente	€ 3.000.000,00	
007010025	GENOVA	Riempimento di Calata Bettolo e riconfigurazione Calata Olii Minerali - secondo lotto	€ 39.000.000,00	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 8.000.000,00	*
007010025	GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 9.000.000,00	
007010025	GENOVA	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4, 5	€ 6.000.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Pavimentazione piazzali Est II lotto	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Escavo e posa tappetini (opera cofinanziata con altre risorse a disposizione per€ 1.782.692,00)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Pavimentazione piazzali nord	€ 15.500.000,00	*

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
018080038	GIOIA TAURO	Opera connessa ad ampliamento del bacino nord con formazione nuova imboccatura portuale - 1° lotto - Completamento bacino nord con completamento banchina	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	€ 1.549.370,69	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile	€ 900.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00	*
007011001	LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici	€ 7.189.080,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Cataletto	€ 17.382.320,00	*
009049009	LIVORNO	Spostamento oleodotti per attraversamento in subalveo del Canale d'accesso	€ 10.350.000,00	
009049009	LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	
009049009	LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 1.670.646,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 6.664.200,00	*
009049009	LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 16.516.000,00	
009049009	LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00	
009049009	LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
009049009	LIVORNO	Prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00	*
009049009	LIVORNO	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00	
009049009	LIVORNO	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00	
009049009	LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00	
009049009	LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 5.664.260,00	*
009049009	LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana	€ 5.745.000,00	
016071029	Manfredonia	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città	€ 25.900.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento banchina Buscaiol	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 8.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete ferroviaria portuale	€ 1.400.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	Completamento molo sottoflutto nel porto di Milazzo	€ 11.156.400,00	
019083048	MESSINA	Miglioramento collegamento viario Porto Milazzo - Autostrada	€ 12.396.000,00	*
019083048	MESSINA	Manufatti servizi portuali Milazzo	€ 10.200.000,00	
019083048	MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 13.851.600,00	*
019083048	MESSINA	Stazione Marittima porto di Messina	€ 12.396.000,00	
006031012	Monfalcone	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 15.318.902,58	
015063049	NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 18.370.329,14	
015063049	NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	€ 6.794.674,53	
015063049	NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadin	€ 6.831.736,39	
015063049	NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 16.307.218,88	*
015063049	NAPOLI	Lavori per la sistemazione banchina Piliero per ormeggi di punta	€ 8.647.767,59	
015063049	NAPOLI	Lavori di realizzazione di una colmata della testata del Molo Carmine nella zona retrostante al Molo Martello per la riorganizzazione dell'area cantieristica	€ 26.561.000,44	
020090047	OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€ 23.000.000,00	
020090047	OLBIA	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€ 3.400.000,00	
019082053	PALERMO	Costruzione del terminal RO RO alla calata Marinai d'Italia	€ 6.493.706,40	*
019082053	PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 3.600.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
019082053	PALERMO	Completamento bacino di carenaggio	€ 24.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€ 22.237.600,00	*
009049012	PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€ 20.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 2.660.000,00	
009049012	PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€ 6.000.000,00	
008039014	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 26.600.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€ 8.700.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.930.000,00	
008039014	RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 11.000.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 3.970.000,00	*
008039014	RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 3.800.005,00	*
015065116	SALERNO	Banchina scalo crocieristico molo di levante	€ 29.199.468,47	
015065116	SALERNO	Allargamento molo 3 gennaio	€ 3.941.928,24	
015065116	SALERNO	Consolidamento cigli banchina	€ 15.475.718,29	
007009056	SAVONA	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 709.465,00	
007009056	SAVONA	Progettazione preliminare della piattaforma multipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00	*
007009056	SAVONA	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 12.256.195,00	*
007009056	SAVONA	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
016073027	TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€ 1.000.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
016073027	TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€ 3.560.235,00	*
016073027	TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€ 900.000,00	
016073027	TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€ 14.000.000,00	
016073027	TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante	€ 2.500.000,00	
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 5.000.000,00	*
016073027	TARANTO	Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 6.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
		TOTALE	**€ 1.425.900.000,00**	

08A00661

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 17 gennaio 2008.

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Menomune».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO DI FARMACOVIGILANZA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'AIFA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 29 giugno 2005;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la domanda presentata della Società Sanofi Pasteur MSD S.p.a., codice fiscale 05991060582, Codice SIS 5532, con sede legale in Roma via degli Aldobrandeschi 15, rappresentante in Italia della Sanofi Pasteur MSD snc con sede in 8 Rue Jonas Salk 69007 Lione (Francia), Codice SIS 737, titolare dell'AIC del vaccino denominato Menomune, con la quale è stato chiesto il rinnovo dell'autorizzazione in commercio secondo la procedura di mutuo riconoscimento IT/H/111/01/R/01;

Rilevata la mancanza di adeguata documentazione in relazione alla GMP compliance, che ha richiesto una ispezione presso il sito produttivo Sanofi-Pasteur Inc. Discovery Drive Swiftwater, PA 18370;

Tenuto conto dell'esito negativo dell'ispezione che non ha permesso di rilasciare la certificazione GMP;

Considerato che le risposte fornite dall'azienda non garantiscono una soluzione rapida ed efficace dei problemi riscontrati nel processo produttivo ed in particolare delle carenze strutturali dell'officina di produzione, dei rischi di contaminazione crociata, nonché della mancanza di adeguati test di stabilità che costituivano, peraltro, un obbligo cui era stato condizionato a suo tempo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Menomune;

Ritenuto, a tutela della salute pubblica, di dover provvedere a non rinnovare l'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino Menomune

Determina:

Art. 1.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino MENOMUNE AIC 029196019 non è rinnovata a causa della mancata risoluzione dei problemi riscontrati nel processo produttivo, con particolare riferimento alle carenze strutturali dell'officina di produzione, ai rischi di contaminazione crociata ed alla mancanza di adeguati dati di stabilità.

La presente determinazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2008

Il dirigente: VENEGONI

08A00558

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2008.

Classificazione del medicinale «Sodio Valproato Winthrop» (sodio valproato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Sodio Valproato Winthrop»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 30 compresse da 300 e 500 mg;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9-10 ottobre 2007;

Vista la deliberazione n. 27 del 17 ottobre 2007 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SODIO VALPROATO WINTHROP (sodio valproato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione:

300 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse;

A.I.C. n. 033984042 (in base 10) 10F3KB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 3,39 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 5,59 euro;

500 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse;

A.I.C. n. 033984055 (in base 10) 10F3KR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 5,48 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 9,05 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sodio Valproato Winthrop» (sodio valproato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 22 gennaio 2008

Il direttore generale: MARTINI

08A00745

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 gennaio 2008.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Imperia e Viterbo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Imperia e Viterbo

1. A decorrere dall'8 febbraio 2008 è attivata, presso gli Uffici Provinciali di Imperia e Viterbo, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 gennaio 2008

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

08A00590

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2007.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2008. (Deliberazione n. 16259).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 15.711 e n. 15.712 del 29 dicembre 2006 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2007 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 16.258 del 18 dicembre 2007 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2008, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2008, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 16.258 del 18 dicembre 2007;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2008, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 16.258 del 18 dicembre 2007 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 16.258/2007)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	€ 3.465 per ciascun servizio/attività di investimento autorizzato alla data del 2.1.2008 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998]

Art. 1, lett. *b)*	Banche italiane autorizzate ex art. 19, comma 4, ed ex art. 200, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998	€ 3.465 per ciascun servizio/attività di investimento autorizzato alla data del 2.1.2008 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del d.lgs. n. 58/1998]
Art. 1, lett. *c)*	Società di gestione del risparmio autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti	€ 3.465 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2008
Art. 1, lett. *d)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	€ 3.465 per ciascun servizio di investimento autorizzato alla data del 2.1.2008
Art. 1, lett. *e)*	Agenti di cambio iscritti nel Ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del d.lgs. n. 58/1998 Agenti di cambio iscritti nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 1.090 *pro-capite* € 65 *pro-capite*
Art. 1, lett. *f)*	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo	€ 1.500 per ogni fondo operativo alla data del 2.1.2008, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto operativo alla stessa data del 2.1.2008
Art. 1, lett. *g)*	Imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 4.670 *pro-capite*
Art. 1, lett. *h)*	Promotori finanziari iscritti nell'Albo	€ 191 *pro-capite*
Art. 1, lett. *i)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 2.845.580
Art. 1, lett. *l)*	TLX s.p.a.	€ 760.110
Art. 1, lett. *m)*	MTS s.p.a.	€ 302.240
Art. 1, lett. *n)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 472.655
Art. 1, lett. *o)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 333.110
Art. 1, lett. *p)*	Organizzatori di scambi organizzati iscritti nell'apposito Elenco Consob	€ 635 *pro-capite*
Art. 1, lett. *q)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali	Come da successivo comma 2
Art. 1, lett. *r)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob	€ 8.090 *pro-capite*
Art. 1, lett. *s)*	Offerenti diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *f)* e *g)*	Come da successivi commi 3 e 4

Art. 1, lett. *t)*	**Società di revisione iscritte nell'Albo**	**Come da successivo comma 5**
Art. 1, lett. *u)*	**Società di intermediazione mobiliare, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**	**€ 31.830 *pro-capite***
Art. 1, lett. *v)*	**Internalizzatori sistematici che, alla data del 31.3.2008, abbiano effettuato la comunicazione di inizio attività**	**€ 6.430 *pro-capite***
Art. 1, lett. *z)*	**Organismo Consulenti Finanziari**	**€ 58.630**

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *q)*, della delibera n. 16.258 del 18 dicembre 2007 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2008.

L'importo del contributo per le azioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.840 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 64,4 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 51,6 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.

L'importo del contributo per le obbligazioni di società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.840 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998.

L'importo del contributo per i warrant emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 6.840 per ogni warrant quotato.

L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società italiane è pari ad una quota fissa di € 955 per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.

L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 1.870 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato.

La misura massima della contribuzione per ciascun emittente italiano è pari ad € 272.790.

L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da società estere è pari ad una quota fissa di € 6.840. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società estere è pari a quello fissato per le società italiane. La misura massima della contribuzione per ciascun emittente estero è pari ad € 272.790.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *s)*, della delibera n. 16.258 del 18 dicembre 2007 è determinato nelle seguenti misure:

3/1 per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, è pari ad una quota fissa di € 2.340 per ciascuna offerta conclusa;

3/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 230 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

3/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 2.340 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,468% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

3/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 33, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999, è pari ad una quota fissa di € 360 per ciascuna sollecitazione conclusa;

3/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.340 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,018% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto o scambio.

4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *t)*, della delibera n. 16.258 del 18 dicembre 2007 è determinato nella misura del 6,42% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attività di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2007.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 18 dicembre 2007

Il presidente: CARDIA

08A00679

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2007.

Modifica dell'articolo 10 della Regolamentazione provvisoria vigente nel servizio postale (delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 - pos. 10225). (Deliberazione n. 07/772).

LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario prof. Giovanni Pitruzzella, delegato per il settore.

Premesso:

1. che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, prevede che gli accordi collettivi, nel definire le prestazioni indispensabili e le altre misure da garantire in caso di sciopero, devono altresì prevedere «intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidano sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici di cui all'art. 1»;

2. che la disciplina degli intervalli tra azioni di sciopero riguardanti il servizio postale è contenuta negli articoli 4 (Intervallo tra azioni di sciopero) e 10 (Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale) della Regolamentazione provvisoria formulata dalla Commissione con delibera n. 02/37 del 7 marzo 2002 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2002);

3. che, in particolare, l'art. 4 dispone che «tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, anche se si tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali diversi le quali incidano sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni consecutivi»;

4. che, inoltre, il citato art. 10 prevede che le norme della regolamentazione provvisoria «si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo», regolato dal precedente punto 4 e fissato in 4 giorni, «da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva»;

5. che, con delibera n. 07/602 del 25 ottobre 2007, la Commissione ha avviato una procedura di modifica dell'art. 10 sopra citato, formulando una proposta notificata alle parti sociali e alle associazioni degli utenti, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) che successivamente alla formulazione della citata Regolamentazione provvisoria si sono registrati problemi interpretativi e applicativi in ordine alla disciplina della rarefazione in caso di astensioni dal lavoro straordinario;

b) che, infatti, nella Regolamentazione provvisoria vigente nel settore è prevista la regola dell'intervallo di 4 giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, operante per tutte le astensioni collettive e indipendentemente dal soggetto proclamante;

c) che, inoltre, l'efficacia limitata alle organizzazioni sindacali stipulanti delle clausole del contratto collettivo relative alle procedure di raffreddamento e di conciliazione impone e consente al tempo stesso ai soggetti collettivi non firmatari il ricorso alla procedura in sede amministrativa, caratterizzata da una minore complessità nelle fasi e nei tempi;

d) che, in conseguenza dei due profili sopra citati, nel settore si registrano, ormai da alcuni anni, reiterate proclamazioni di astensioni dal lavoro straordinario a livello nazionale della durata di un mese da parte di soggetti collettivi non firmatari del contratto collettivo, con inevitabile limitazione del potere di iniziativa delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo;

e) che la Commissione, al fine di contenere i potenziali effetti distorsivi sulla libertà di azione sindacale e garantire la parità di condizioni tra le diverse organizzazioni sindacali, ha formulato una delibera interpretativa (delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005), con la quale si è affermata la possibilità di proclamare un'astensione dal lavoro straordinario o uno sciopero del lavoro ordinario, purché coincidente o ricompreso nel periodo di attuazione di quello proclamato in precedenza dagli stessi o da altri soggetti collettivi;

f) che la citata delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005, nell'ammettere la possibilità di concentrazione tra astensioni dal lavoro, peraltro, non soddisfa pienamente l'esigenza di assicurare parità di condizioni, nel ricorso allo sciopero, alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo e a quelle non firmatarie;

g) che, infatti, le organizzazioni sindacali firmatarie, nonostante la delibera interpretativa sopra citata, da un lato, restano vincolate al rispetto di procedure preventive più lunghe e complesse e, dall'altro, nella vigenza della regola effettuazione-proclamazione, sono condizionate, nella scelta della collocazione spaziale e temporale dello sciopero, dalle proclamazioni dei soggetti non firmatari;

h) che, pertanto, permane la necessità di risolvere i problemi applicativi che ancora si registrano in ordine ai rapporti tra organizzazioni sindacali e alla «equa distribuzione tra i diversi soggetti sindacali delle opportunità di proclamare regolarmente l'astensione dal lavoro» (per la rilevanza di tale profilo, v. i principi espressi, in via generale, nella delibera interpretativa n. 00/225 del 12 ottobre 2000);

i) che, fermi restando i principi espressi nella delibera n. 05/82 del 16 febbraio 2005, si rende necessaria una modifica dell'art. 10 finalizzata a circoscrivere l'operatività della regola effettuazione-proclamazione agli scioperi indetti in successione dagli stessi soggetti sindacali;

6. che, a seguito della delibera 07/602 del 25 ottobre 2007, sono pervenute le seguenti osservazioni:

a) nota in data 19 novembre 2007, da parte di Cobas PT Cub, con la quale è stata contestata l'opportunità di procedere ad una modifica del citato art. 10;

b) nota in data 20 novembre 2007, da parte di Poste Italiane s.p.a., con la quale è stato precisato, per quanto attiene agli aspetti innovativi della proposta di modifica, quanto segue:

la soluzione prospettata non risolverebbe la situazione di disequilibrio che si tenta di eliminare, determinando una maggiore agibilità per tutti i soggetti collettivi;

la modifica proposta rischierebbe di determinare un «effetto-prenotazione» nella proclamazione degli scioperi nel settore;

il richiamo alla effettiva incidenza degli scioperi sulla continuità del servizio, ai fini della operatività della regola sull'intervallo minimo, implicherebbe un affievolimento del principio di certezza dei comportamenti delle parti e del valore di deterrenza di detta regola;

c) nota in data 20 novembre 2007, da parte di SLP-CISL, con la quale si esprime valutazione positiva sulla proposta di modifica;

d) nota in data 21 novembre 2007, da parte di Slai Cobas, in cui si esprime un giudizio negativo sulla proposta di modifica, in quanto ritenuta «esplicitamente volta a tutelare le organizzazioni sindacali firmatarie di contratto»;

7. che, con nota del 4 dicembre 2007, l'organizzazione sindacale Cobas PT Cub ha comunicato l'impossibilità di partecipare all'audizione del 5 dicembre 2007;

8. che, in data 5 dicembre 2007, si è tenuta presso la sede della Commissione l'audizione delle parti, le quali hanno sostanzialmente confermato le rispettive posizioni. In particolare:

a) l'azienda, nel ribadire che l'attuale proposta di modifica non risolverebbe i problemi del settore, ha proposto, a tal fine, di ridurre la durata massima dell'astensione dal lavoro straordinario a sette giorni ed elevare la durata dell'intervallo minimo tra effettuazione e proclamazione a sei giorni;

b) i sindacati firmatari del contratto collettivo hanno ribadito di valutare positivamente la proposta di modifica, suggerendo di integrarla con la distinzione,

ai fini dell'operatività della regola sull'intervallo minimo, tra il settore della sportelleria e quello del recapito, in quanto servizi finali diversi;

c) l'organizzazione sindacale Slai Cobas ha confermato le osservazioni scritte in precedenza trasmesse;

9. che, in data 11 dicembre 2007, Poste Italiane s.p.a. ha trasmesso un'ulteriore nota integrativa nella quale si sono chiariti il significato e gli effetti del rifiuto delle prestazioni di flessibilità operativa da parte dei lavoratori;

Rilevato:

1. che le osservazioni critiche delle parti, in larga misura, non attengono ai contenuti e alle finalità della proposta di modifica, in quanto non idonee a dimostrare un eventuale pregiudizio che la citata delibera provocherebbe agli attuali equilibri del settore e al contemperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati;

2. che, tra i rilievi svolti, sono conferenti quelli relativi all'«effetto-prenotazione», alla rilevanza della «effettiva» incidenza degli scioperi sul servizio finale e alla distinzione tra il settore della sportelleria e quello del recapito, ai fini dell'operatività della regola sull'intervallo minimo;

3. che, quanto al primo profilo, non si pone un problema di «effetto-prenotazione», atteso che la Regolamentazione provvisoria vigente nel settore prevede un termine di preavviso massimo di 35 giorni, particolarmente contenuto anche comparativamente alle altre discipline di settore;

4. che il criterio di effettività postula una valutazione di impatto delle astensioni dal lavoro sull'erogazione del servizio, che non può ritenersi preclusa alla Commissione in quanto connessa alle finalità di contemperamento ad essa assegnate dalla legge;

5. che non si ritiene di dover modificare il costante orientamento della Commissione secondo cui il servizio finale è rappresentato dal servizio postale nel suo complesso, da ritenere inscindibile, anche alla luce delle caratteristiche della conflittualità del settore e nell'ottica della effettiva tutela dell'utente del servizio;

6. che dalle osservazioni svolte nel corso delle audizioni e dalle memorie inviate dalle parti non emergono elementi tali da determinare la necessità di modificare il contenuto della delibera n. 07/602 del 25 ottobre 2007;

Ritenuto:

Di dover procedere ad una modifica dell'art. 10 della Regolamentazione sopra citata, tenendo anche conto di quanto previsto in via interpretativa con delibera n. 05/1982;

Formula:

Ai sensi dell'art. 13, lettera *a)*, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000, la seguente modifica:

«Art. 10 *(Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale).* — La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti.

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario.

Ciascuna astensione dal lavoro straordinario non può avere durata superiore ad un mese consecutivo.

In caso di astensioni dal lavoro straordinario proclamate dallo stesso soggetto sindacale, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo di almeno 4 giorni tra la fine dell'astensione dal lavoro precedentemente indetta e la proclamazione della successiva.

In caso di astensioni dal lavoro straordinario proclamate da soggetti sindacali diversi, che incidono effettivamente sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, deve intercorrere un intervallo non inferiore a 14 giorni tra la fine dell'astensione dal lavoro precedentemente indetta e l'inizio della successiva, indipendentemente dal momento in cui interviene la proclamazione di quest'ultima;

Fermo restando quanto previsto nei due commi che precedono, è consentito che:

a) un'astensione collettiva, anche dello straordinario, proclamata successivamente sia coincidente o ricompresa nel periodo di attuazione di un'altra astensione collettiva, anche dello straordinario, proclamata in precedenza dagli stessi o da altri soggetti collettivi;

b) gli stessi soggetti collettivi procedano alla contestuale proclamazione di un'astensione dal lavoro straordinario e di uno sciopero delle prestazioni ordinarie ricompreso nel periodo di attuazione dell'astensione dal lavoro straordinario».

Dispone:

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Comunicazioni, a Poste Italiane s.p.a., alle Segreterie nazionali SLP-CISL, SLC-CGIL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL, UGL-COM, SINDIP-QUADRI, TECSTAT-USPPI, UNIONQUADRI, COBAS PT CUB, SLAI-COBAS.

Dispone:

Inoltre la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* nonché l'inserimento sul sito internet della Commissione.

Roma, 20 dicembre 2007

Il presidente: MARTONE

08A00662

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Gessopalena

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2007, viene estinta la Confraternita del SS.Rosario, con sede in Gessopalena (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto, con sede in Chieti.

08A00656

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ivomec ovini»

Estratto decreto n. 72 del 18 dicembre 2007

Specialità medicinale per uso veterinario «IVOMEC OVINI» (ivermectina) soluzione iniettabile.

Titolare: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina Merck Sharp & Dohme B.V. sita in Haarlem (Olanda) oppure officina MERIAL Saude Ltda. Sita in Fazenda Sao Francisco s/n. - P:O: Box 242 Paulinia - CEP 13140-970-Sao Paulo (Brasile).

Produttore responsabile rilascio lotti e controllo: officina Merck Sharp & Dohme B.V. sita in Haarlem (Olanda) e Merial S.A.S. sita in 4 Chemin du Calquet - Tolosa (Francia).

Confezioni autorizzate:

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 101286019;

10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 101286021;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101286933.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene principio attivo: ivermectina 1 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento ed il controllo di: nematodi gastrointestinali, nematodi polmonari, estro bovino, acari della rogna:

Tempi di sospensione:

Carni: trenta giorni.

Latte: non usare in pecore in lattazione se il latte è destinato al consumo umano: Non usare in pecore destinate alla produzione di latte ad uso umano, nei 60 giorni precedenti la presunta del parto.

Validità:

sessanta mesi per il prodotto in confezionamento integro correttamente conservato;

undici mesi dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendesi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00658

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 42224 del 5 dicembre 2007 il D.D. 39478 del 19 ottobre 2006 è annullato per il periodo dal 25 giugno 2006 al 24 maggio 2007 della Global Network Service S.r.l. con sede in: Roma, unità di: Milano, Roma.

Con decreto n. 42242 del 13 dicembre 2007 il D.D. 40970 del 21 maggio 2007 è annullato limitatamente al periodo 1º novembre 2007 al 14 gennaio 2008 della Feltrifici Internazionali Riuniti S.p.a. con sede in Sant'Ambrogio di Torino, unità di Cumiana Sant'Ambrogio di Torino.

08A00557

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicotinell Liquirizia»

Estratto determinazione n. 761 del 22 gennaio 2008

Medicinale: NICOTINELL LIQUIRIZIA.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni 1 - Origgio (Varese).

Confezioni:

2 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801014/M (in base 10) 141M1Q (in base 32);

2 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801026/M (in base 10) 141M22 (in base 32);

2 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801038/M (in base 10) 141M2G (in base 32);

2 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801040/M (in base 10) 141M2J (in base 32);

2 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801053/M (in base 10) 141M2X (in base 32);

2 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801065/M (in base 10) 141M39 (in base 32);

2 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801077/M (in base 10) 141M3P (in base 32);

2 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801089/M (in base 10) 141M41 (in base 32);

4 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801091/M (in base 10) 141M43 (in base 32);

4 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801103/M (in base 10) 141M4H (in base 32);

4 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801115/M (in base 10) 141M4V (in base 32);

4 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801127/M (in base 10) 141M57 (in base 32);

4 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL:

A.I.C. n. 037801139/M (in base 10) 141M5M (in base 32);

4 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801141/M (in base 10) 141M5P (in base 32);

4 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801154/M (in base 10) 141M62 (in base 32);

4 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801166/M (in base 10) 141M6G (in base 32).

Forma farmaceutica: gomma da masticare medicata.

Composizione: una singola gomma da masticare medicata contiene:

principio attivo: 2 mg di nicotina (10 mg come nicotina-polacrilin (1:4)). 4 mg di nicotina (20 mg come nicotina-polacrilin (1:4));

eccipienti: per aroma liquirizia da 2 e 4 mg Gomma base (contenente butilidrossitoluene), calcio carbonato, sorbitolo (E420), sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, polacrilin, glicerolo, acqua depurata, anice essenza, estratto solubile di glicirrizina, levomentolo, eucalipto essenza, saccarina, saccarina sodica, acesulfame potassico, xilitolo, mannitolo (E421), gelatina, titanio diossido (E171), cera carnauba e talco.

Produzione:

Novartis Consumer Health, Alfreton Trading Estate, Wimsey Way, Somercotes, Derbyshire DE55 4PT, United Kingdom;

Fertin A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Denmark.

Indicazioni terapeutiche: il trattamento con NICOTINELL LIQUIRIZIA è indicato per alleviare i sintomi da astinenza di nicotina, in caso di dipendenza da nicotina come coadiuvante per smettere di fumare. NICOTINELL LIQUIRIZIA 4 mg deve essere usato quando si presentano sintomi severi dovuti all'astinenza. Consiglio e supporto normalmente aumentano la percentuale di successo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

2 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801038/M (in base 10) 141M2G (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C *bis*»;

2 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801089/M (in base 10) 141M41 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C *bis*»;

4 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801115/M (in base 10) 141M4V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C *bis*»;

4 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037801166/M (in base 10) 141M6G (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C *bis*».

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NICOTINELL LIQUIRIZIA (nicotina) è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00744

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicotinell Frutta»

Estratto determinazione n. 762 del 22 gennaio 2008

Medicinale: NICOTINELL FRUTTA.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a., largo U. Boccioni 1 - Origgio (Varese).

Confezioni:

2 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799018/M (in base 10) 141K3B (in base 32);

2 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799020/M (in base 10) 141K3D (in base 32);

2 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799032/M (in base 10) 141K3S (in base 32);

2 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799044/M (in base 10) 141K44 (in base 32);

2 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799057/M (in base 10) 141K4K (in base 32);

2 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799069/M (in base 10) 141K4X (in base 32);

2 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799071/M (in base 10) 141K4Z (in base 32);

2 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799083/M (in base 10) 141K5C (in base 32);

4 mg gomma da masticare 2 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799095/M (in base 10) 141K5R (in base 32);

4 mg gomma da masticare 12 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799107/M (in base 10) 141K63 (in base 32);

4 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799119/M (in base 10) 141K6H (in base 32);

4 mg gomma da masticare 36 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799121/M (in base 10) 141K6K (in base 32);

4 mg gomma da masticare 48 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799133/M (in base 10) 141K6X (in base 32);

4 mg gomma da masticare 60 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799145/M (in base 10) 141K79 (in base 32);

4 mg gomma da masticare 72 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799158/M (in base 10) 141K7Q (in base 32);

4 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799160/M (in base 10) 141K7S (in base 32).

Forma farmaceutica: gomma da masticare medicata.

Composizione: una singola gomma da masticare medicata contiene:

principio attivo:

2 mg di nicotina (10 mg come nicotina-polacrilin (1:4));

4 mg di nicotina (20 mg come nicotina-polacrilin (1:4));

eccipienti: per aroma frutta da 2 e 4 mg:

gomma base (contenente butilidrossitoluene), calcio carbonato, sorbitolo (E420), sodio carbonato anidro, sodio bicarbonato, polacrilin, glicerolo, acqua depurata, levomentolo, aroma tutti, saccarina, saccarina sodica, acesulfame potassico, xilitolo, mannitolo (E421), gelatina, titanio diossido (E171), cera carnauba e talco.

Produzione:

Novartis Consumer Health, Alfreton Trading Estate, Wimsey Way, Somercotes, Derbyshire DE55 4PT, United Kingdom;

Fertin A/S, Dandyvej, 7100 Vejle, Denmark.

Indicazioni terapeutiche: il trattamento con «Nicotinell frutta» è indicato per alleviare i sintomi da astinenza di nicotina, in caso di dipendenza da nicotina come coadiuvante per smettere di fumare.

«Nicotinell frutta» 4 mg deve essere usato quando si presentano sintomi severi dovuti all'astinenza.

Consiglio e supporto normalmente aumentano la percentuale di successo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

2 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799032/M (in base 10) 141K3S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C *bis*».

2 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799083/M (in base 10) 141K5C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C *bis*».

4 mg gomma da masticare 24 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799119/M (in base 10) 141K6H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C *bis*».

4 mg gomma da masticare 96 gomme in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037799160/M (in base 10) 141K7S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C *bis*».

Classificazione ai fini della fornitura.

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NICOTINELL FRUTTA (nicotina) è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Stampati.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, mediante procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Mononine».

Estratto provvedimento UPC/II/01 del 9 gennaio 2008

Specialità medicinale: MONONINE.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GmbH - n. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0032/002-003/II/045.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della procedura di controllo di qualità Q-627 per la determinazione quantitativa dell'attività del fattore IX e della determinazione dei fattori di coagulazione attivati presenti in Mononine.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A00667

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Ranbaxy»

Con la determinazione n. aRM-5/2008-2826 del 17 gennaio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ranbaxy Italia S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate. Farmaco: ACICLOVIR RANBAXY:

confezione A.I.C. n. 032927093;

descrizione: «3% unguento oftalmico» 1 tubo 4,5 g;

confezione A.I.C. n. 032927042;

descrizione: «800 mg compresse» 25 compresse;

confezione A.I.C. n. 032927028;

descrizione: «200 mg compresse» 25 compresse;

confezione A.I.C. n. 032927016;

descrizione: «250 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 3 flaconcini.

08A00818

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terazosina IBI»

Con la determinazione n. aRM-8/2008-555 del 17 gennaio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate. Farmaco: TERAZOSINA IBI:

confezione A.I.C. n. 035197033;

descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse.

08A00819

REGIONE LIGURIA

Rinnovo in sanatoria della concessione mineraria per lo sfruttamento di acque minerali «Tre Cannoni», in Né e trasferimento della titolarità a favore della Società Minerali Investimenti S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

(Omissis).

Delibera:

Per motivi indicati in premessa di:

1. Di disporre, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 33/1977, il rinnovo in sanatoria della concessione mineraria, denominata «Tre Cannoni», nel territorio del comune di Né (Genova), relativamente ad un'area pari a ettari 58, are 12, centiare 62, a favore della Sorgenti S. Paolo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, via Costantino Morin, n. 45, per una durata di anni venti, già assentita con deliberazione della Giunta regionale n. 3244 del 25 giugno 1987.

2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 25, della l.r. n. 33/1977, il trasferimento a favore della «Società Minerali Investimenti S.r.l.», in persona del legale rappresentante pro-tempore, corrente in Roma, via Australia, 23, Codice fiscale 09352471008, in considerazione del programma di coltivazione e degli investimenti economico-finanziari che intende sostenere, della concessione per lo sfruttamento del giacimento di acqua minerale denominata «Tre Cannoni» in comune di Ne (Genova), per un'area di concessione pari ad ettari 58, are 12, centiare 62, secondo le planimetrie agli atti dell'ufficio, con annesso stabilimento di imbottigliamento nel Comune di Né (Genova), fermo restando quanto previsto all'art. 38 della l.r. n. 33/1977.

3. Di stabilire ch la «Società Minerali Investimenti S.r.l.» è tenuta:

a) corrispondere alla regione Liguria a noma dell'articolo 23 della legge regionale n. 33/1977, citata il canone annuo anticipato di euto 301,49 (tecnotiuno/49), pari al diritto proporzionale annuo di euro 5,11 (cinque/11) per ettaro o frazione di esso, come previsto dal decreto dirigenziale n. 175 del 25 gennaio 2005, nonché il diritto fisso di euto 833,56 (ottocentotrentare/56) quale tassa regionale inerente il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali;

b) ad eseguere il programma generale di coltivazione, trasmesso ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1977, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

c) ad eseguire, ogni sei mesi, alla presenza di un dipendente della regione, la misura della portata delle singole sorgenti;

d) a procedere, almeno ogni cinque anni, su campioni prelevati alla presenza di un dipendente regionale, all'esecuzione delle analisi fisiche, chimico-fisiche, farmacologiche e cliniche, nonché — almeno una volta all'anno all'effettuazione delle analisi batteriologiche;

e) a comunicare periodicamente alla regione i dati statistici e le informazioni che venissero richieste, nonché a fornire, ai dipendenti regionali incaricati, i mezzi necessari ad ispezionare i luoghi dei lavori;

f) ad osservare le norme di carattere igienico-sanitario e ad attenersi alle prescrizioni impartite dalla regione, nel corso dell'esercizio della concessione, per il regolare sfruttamento del giacimento di acqua minerale;

g) ad osservare le vigenti norme in materia mineraria;

h) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977, citata, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dall'area della concessione mineraria, entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso;

i) a far pervenire alla regione, entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autenticata della nota certificante l'eseguita trascrizione del predetto atto alla competente conservatoria dei registri immobiliari, in conformità con la previsione dell'art. 21, comma I, della legge regionale n 33/1977 citata;

l) a comunicare, nel termine di sei mesi dal rilascio della concessione, alla Azienda Sanitaria Locale n. 4 - Chiavarese, i risultati dell'indagine relativa al piano di tutela delle risorse idriche, riguardante le condotte di captazione delle sorgenti denominate S. Rita 2' e S. Rita 3', presentando, successivamente, alla stessa A.S.L., un piano di bonifica e protezione delle precitate sorgenti ed a provvedere — altresì - entro il 31 dicembre 2008, alla bonifica dei drenì risultati contaminati, con piena operatività di tutte le sorgenti relative alla concessione mineraria denominata «Tre Cannoni».

4. Di stabilire, altresì, che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alla produzione, alla regione Liguria, Servizio Attività Estrattive, via D'Annunzio 113, Genova, dell'accordo stipulato tra le parti sulle condizioni e patti relativi al trasferimento della concessione.

5. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, nel Bollettino ufficiale dela regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento ovvero, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità.

08A00565

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-028) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.